

CONDIZIONI GENERALI DI SUBAPPALTO con PRS Committente

<i>Id.</i>	IST-CLE-004
<i>Revisione</i>	02
<i>Tipo</i>	ISTRUZIONE

Progress Rail
A Caterpillar Company

Progress Rail Signaling

Informazioni Documento

REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	AUTORE	DIP.TO
00	22/02/2024	Prima emissione	Sara Cataleta	LEG
01	12/03/2024	Art. 30, Tracciabilità flussi: esplicitazione su monitoraggio grandi opere	Sara Cataleta	LEG
02	20/05/2026	Art. 10, Responsabilità amministrativa	Sara Cataleta	LEG

EMESSO	CONTROLLATO	APPROVATO
EXT	LEGAL	DIR
Studio GMC	Sara Cataleta	P. Covoni

DIPARTIMENTI COINVOLTI	LEGAL
-------------------------------	-------

Stato del documento

Nuovo rilascio Revisione Obsoleto Altro

Indice

TITOLO 1. Disposizioni generali	6
Art. 1. Definizioni	6
Art. 2. Ambito di applicazione	10
Art. 3. Condizione sospensiva	11
Art. 4. Legge applicabile	12
Art. 4 bis. Disposizioni di coordinamento	13
Art. 5. Osservanza norme regolanti l'appalto principale	13
Art. 5 bis. Osservanza di leggi, regolamenti e norme	14
Art. 5 ter. Conformità con le leggi.	16
Art. 5 <i>quater</i> . Clausola anti-corruzione.....	17
Art. 6. Requisiti del Subappaltatore	19
Art. 7. Riservatezza	21
Art. 8. Diritti di privativa.....	22
Art. 9. Codice etico e Protocollo di legalità	24
Art. 10. Responsabilità amministrativa	25
TITOLO 2. Conclusione del contratto.....	25
Art. 11. Stipula del Contratto	26
Art. 12. Oneri economici	26
Art. 13. Normativa antimafia	27
Art. 14. Normativa ambientale	27
Art. 15. Sicurezza sul lavoro	28
Art. 16. Coperture assicurative	29
TITOLO 3. Esecuzione del contratto.....	34
Art. 17. Inizio e termine dei lavori	34
Art. 18. Programma dei lavori.....	35
Art. 19. Penali.....	35
Art. 20. Sospensione dei lavori.....	37

Art. 21. Adempimenti del Subappaltatore.....	38
Art. 22. Divieto di subappalto.....	40
Art. 23. Divieto di cessione del Contratto.....	40
Art. 24. CCNL applicabile, costi di manodopera e materiali.....	41
Art. 25. Varianti.....	44
Art. 26. Responsabilità del Subappaltatore	45
Art. 27. Determinazione del corrispettivo.....	45
Art. 28. Revisione del prezzo.....	46
Art. 29. Modalità di pagamento.....	47
Art. 30. Tracciabilità dei flussi.....	49
Art. 31. Regolarità contributiva ed assicurativa	50
Art. 31 bis. Responsabilità fiscale	52
Art. 32. Fidejussione e ritenute a garanzia	53
Art. 33. Cessione del credito	55
Art. 34. Responsabili dei lavori e gestori di contratto.....	56
Art. 35. Sorveglianza dei lavori.....	56
Art. 36. Custodia del cantiere – Rischio di danni e perimento delle opere	56
Art. 37. Accertamenti, verifiche e accesso per visite ispettive	58
Art. 38. Eccezioni, riserve, contestazioni.....	59
TITOLO 4. Accettazione dei lavori e garanzia.....	60
Art. 39. Ultimazione dei lavori e collaudo.....	60
Art. 40. Garanzie	61
TITOLO 5. Scioglimento del contratto.....	63
Art. 41. Recesso unilaterale	63
Art. 42. Clausola risolutiva espressa	64
TITOLO 6. Risoluzione delle controversie	68
Art. 43. Transazione e conciliazione.....	68
Art. 44. Foro competente.....	68
TITOLO 7. Disposizioni finali	69
Art. 45. Interpretazione	69
Art. 46. Correzioni e modificazioni.....	69

Art. 47. Invalidità e nullità parziale	69
Art. 48. Tolleranza	70
Art. 49. Trattamento dei dati	70

TITOLO 1. Disposizioni generali

Art. 1. Definizioni

Nelle Presenti Condizioni Generali di Contratto e nei documenti contrattuali le parole e le espressioni successivamente riportate avranno il significato riportato di seguito.

APPALTO:	Contratto con cui una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.
APPALTO PUBBLICO:	Contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal d.lgs. 36/2023.
CAUSE DI FORZA MAGGIORE	Eventi naturali per i quali sia stato dichiarato dall'autorità competente lo stato di emergenza o di calamità naturale (ad es. sisma, alluvione, frana, vento, epidemia, etc.); eventi naturali eccezionali per i quali siano stati superati i dati climatici di progetto previsti dalle norme tecniche; sciopero di livello nazionale; provvedimenti dell'autorità giudiziaria (purché il provvedimento discenda da circostanze imprevedibili ed inevitabili) non riconducibili alla condotta colposa o dolosa del Committente o del Subappaltatore; ogni altra circostanza speciale che impedisca l'esecuzione e la realizzazione a regola d'arte dell'attività affidata.
CLIENTE FINALE:	La stazione appaltante con cui è stato concluso il Contratto Principale.
CODICE CIVILE OD ANCHE C.C. OD ANCHE COD.CIV.:	Il Codice Civile italiano (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 e s.m.i.).
CODICE ETICO:	Il Codice Etico del Committente, anche alla luce delle previsioni del d.lgs. 231/2001, e/o Il Codice Etico del Cliente finale.

COMMITTENTE O PROGRESS RAIL SIGNALING:	PROGRESS RAIL SIGNALING S.p.A., ossia il soggetto per conto del quale l'opera viene realizzata.
CONDIZIONI GENERALI O CG:	Le presenti condizioni generali di contratto che regolano in via generale le attività affidate in subappalto da PROGRESS RAIL SIGNALING al Subappaltatore.
CONTRATTO:	Il contratto di subappalto stipulato per disciplinare nel dettaglio l'esecuzione delle attività affidate al Subappaltatore, pur sempre nell'esatta osservanza delle disposizioni di cui alle Condizioni Generali, intendendosi compresi il Contratto di Subappalto specifico e/o l'Ordinativo, tutti i documenti ivi richiamati, e le presenti CG.
CONTRATTO PRINCIPALE:	Il contratto d'appalto stipulato dal Cliente finale con il Committente.
CRONO - PROGRAMMA:	Documento cronologico che stabilisce l'ordine ed i tempi di esecuzione delle opere indicate nel Contratto.
DIRITTI DI PRIVATIVA:	Diritti di proprietà industriali e di utilizzazione esclusiva delle creazioni intellettuali e delle opere d'ingegno. Si tratta di diritti derivanti da brevetti, disegni, modelli, (registrazione di) marchi e, in generale, da istituti che la legge - ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e s.m.i. (Codice della Proprietà Industriale) e la Legge 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i. (Protezione del diritto d'autore) – riconosce a tutela della proprietà industriale.
DURC:	D.U.R.C., il Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui all'art. 2 d.l. 210/2002, convertito dalla Legge 266/2002 e s.m.i.
DUVRI:	D.U.V.R.I., il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, così come previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

FIDEJUSSIONE:	È il negozio giuridico con il quale un soggetto, il fideiussore, garantisce un'obbligazione altrui (del debitore principale), obbligandosi personalmente nei confronti del creditore del rapporto obbligatorio, così come previsto dall'art. 1936 del Codice Civile.
GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO:	È la garanzia di buon funzionamento, che garantisce l'assenza di vizi per effetto dell'uso protratto nel tempo ai sensi dell'art. 1512 Codice Civile. La garanzia di buon funzionamento tutela, quindi, dalle usure per effetto del funzionamento.
GARANZIA:	È la garanzia per i difetti di conformità o vizi o mancanza delle qualità promesse.
IMPRESA ESECUTRICE:	Impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse materiali e umane.
MEDIAZIONE:	È l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
MOG:	È il modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al d.lgs. 231/2001, idoneo a prevenire i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente.
OPERA:	Risultato di un insieme di lavori esplicante una funzione economica o tecnica.
OPERATORE ECONOMICO:	Imprenditore, fornitore e prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi.
ORDINATIVO OD ANCHE ORDINE:	L'ordine del Committente al Subappaltatore per l'esecuzione delle prestazioni, o di parte di esse, oggetto del Subappalto.

PIANO DELLA QUALITÀ:	Documento tramite il quale vengono definite, in conformità alle linee guida UNI ISO 10005, le modalità in base alle quali l'appaltatore e il subappaltatore intendono applicare, nell'esecuzione del contratto, i principi e le regole dei sistemi di qualità.
PIANO DI FABBRICAZIONE E CONTROLLO (PFC):	Documento che descrive sinteticamente le principali attività del ciclo produttivo, che inizia con il prelievo dei materiali da magazzino e si conclude con la spedizione; identifica le fasi di lavorazione, di controllo/collaudò e la loro sequenza, richiamata la documentazione necessaria a garantire la corretta esecuzione del processo ed i Piani di Controllo Qualità per la verifica della conformità dei prodotti.
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO OD ANCHE PSC:	Elaborato progettuale redatto dal coordinatore per la progettazione ex art. 91 d.lgs. 81/2008 s.m.i..
PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA OD ANCHE POS:	Documento che il datore di lavoro dell'Impresa Esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art. 17, comma 1 lettera a), d.lgs. 81/2008 e s.m.i.
PIANO SOSTITUTIVO DI SICUREZZA OD ANCHE PSS:	Documento redatto dall'appaltatore/impresa esecutrice in sostituzione del PSC quando questo non sia previsto ai sensi del titolo IV del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. Il PSS contiene gli stessi elementi del PSC con esclusione della stima dei costi della sicurezza; costituisce parte integrante del contratto di (sub)appalto.
SPECIFICHE TECNICHE:	Insieme delle prescrizioni tecniche contenute in un documento o in particolare nei capitolati d'oneri, che definiscono le caratteristiche richieste di un materiale, un prodotto o una fornitura e che permettono di caratterizzare un materiale, un prodotto o una fornitura in modo che rispondano all'uso a cui sono destinati dalla stazione appaltante (artt. 79 e 168 e Allegato II.5 d.lgs. 36/2023).
SUBAPPALTATORE:	La persona fisica o giuridica, oppure le persone fisiche o giuridiche, consorziate o raggruppate in un R.T.I. o in un G.E.I.E., che si impegnano alla realizzazione delle attività affidate in Subappalto, così come definito nel Contratto.

SUBAPPALTO OD ANCHE LAVORI E/O SERVIZI E/O FORNITURE	L'insieme delle attività affidate al Subappaltatore dal Committente così come descritte nel Contratto.
SUBCONTRAENTE:	La persona fisica o giuridica, oppure le persone fisiche o giuridiche, consorziate o raggruppate in un R.T.I. o in un G.E.I.E., che si impegnano alla realizzazione delle attività affidate con il Subcontratto diverso dal contratto di Subappalto ai sensi dell'art. 119 D. Lgs. 36/2023.
SUBCONTRATTO:	Contratto concluso tra il Committente ed il Subcontraente per l'esecuzione del Contratto Principale, diverso dal contratto di Subappalto a mente dell'art. 119 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i..

Art. 2. Ambito di applicazione

2.1 Le presenti Condizioni Generali, da valere a tutti gli effetti di legge fra le Parti, si applicano a tutti i Contratti di Subappalto e a tutti i Subcontratti che verranno stipulati da PROGRESS RAIL SIGNALING rispettivamente con il Subappaltatore/Subcontraente, nell'ultima versione in vigore al momento della stipula del contratto.

2.2 Per quanto non diversamente disciplinato nel Contratto, le disposizioni delle presenti CG in materia di subappalto si applicano, oltre che ai contratti di subappalto in senso proprio (ai quali si applicano comunque, a prescindere dal relativo importo e dalla incidenza su quest'ultimo del valore della manodopera), anche agli altri contratti (c.d. Subcontratti) non costituenti subappalto ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, stipulati da PROGRESS RAIL SIGNALING per l'esecuzione dell'appalto Al fine di cui sopra, quando nelle presenti CG e/o nel Contratto si legge Subappalto o Subappaltatore ma si ricorre nell'ambito di un subcontratto, allora per eterointegrazione deve intendersi Subcontratto e Subcontraente (anche se non specificato/esplicitato).

2.3 Salvo espressa deroga scritta, tutte le seguenti CG diventano parte integrante e sostanziale di qualsiasi Contratto/Ordinativo emesso da PROGRESS RAIL SIGNALING per l'affidamento in subappalto/subcontratto di attività, dovendosi intendere comunque in esso richiamate,

indipendentemente dal fatto che vengano materialmente allegate e/o espressamente dettagliatamente citate. Resta inteso che le presenti CG troveranno applicazione nell'ambito dello specifico Contratto/Ordinativo compatibilmente con l'oggetto di questo, con la conseguenza che trovano applicazione solo quelle clausole delle Condizioni Generali concretamente applicabili al caso specifico. Le Parti convengono infatti che non troveranno applicazione nel loro rapporto contrattuale quelle clausole delle CG non strettamente pertinenti e confacenti all'attività dell'oggetto contrattuale.

2.4 Qualora in sede di Contratto di Subappalto/Subcontratto si concordino condizioni divergenti dalle presenti CG, le CG si applicano in subordine e ad integrazione.

2.5 La comunicazione delle CG al Subappaltatore, ancorché accettate, non è vincolante per PROGRESS RAIL SIGNALING, né è idonea a creare valide aspettative, circa la conclusione delle trattative eventualmente in corso ovvero la conclusione dei successivi contratti/ordinativi.

Art. 3. Condizione sospensiva

Il Subappalto e, quindi, la validità del relativo Contratto sono subordinati all'insindacabile benessere del Cliente Finale mediante apposita lettera di comunicazione di avvenuta autorizzazione al subappalto, a mente di quanto previsto dall'art. 119 del d.lgs. 36/2023 (c.d. Codice dei Contratti pubblici) e dalle Leggi 646/1982, 726/1982, 936/1982 e d.lgs. 159/2011 (c.d. Leggi antimafia), e successive modifiche o integrazioni.

3.2 Fermo restando quanto previsto dal successivo Art. 17 (inizio e termine dei lavori), è fatto divieto al Subappaltatore di avviare i lavori subappaltati fino al conseguimento dell'autorizzazione del Cliente Finale, salvo il caso sia essa concessa per decorso dei termini ai sensi dell'art. 119, comma 16, d.lgs. 36/2023. Il Subappaltatore è subito obbligato alla tempestiva presentazione dei documenti prescritti per l'ottenimento dell'autorizzazione al Subappalto.

3.3 Qualora l'autorizzazione per qualsiasi motivo venisse negata o revocata, il Contratto di Subappalto dovrà intendersi risolto di diritto, dietro semplice comunicazione della Committente e senza che il Subappaltatore possa avanzare richiesta di compenso e/o indennizzo a qualsivoglia titolo. In particolare, il Contratto di Subappalto dovrà intendersi automaticamente ed immediatamente risolto qualora il Subappaltatore perda i requisiti di legge necessari all'esecuzione del Subappalto e/o qualora la certificazione antimafia fornita risultasse positiva, cioè sfavorevole,

ovvero contenesse elementi rilevanti in materia di idoneità dell'impresa sotto il profilo antimafia, con la conseguenza che esso dovrà intendersi come mai stipulato.

3.4 In caso di diniego dell'autorizzazione nulla potrà essere preteso dal Subappaltatore come risarcimento per mancato lucro, restando per altro salva la facoltà del Committente di pretendere dal Subappaltatore il risarcimento del danno qualora quest'ultimo risultasse inadempiente rispetto alle disposizioni delle presenti CG e/o del Contratto.

Art. 4. Legge applicabile

4.1 La legge applicabile è la legge italiana, fatta salva l'applicabilità di quanto sancito nel successivo art. 5ter.2.

4.2 Per quanto non espressamente previsto e derogato dalle presenti CG o dal Contratto, valgono, in quanto applicabili, le norme di cui agli artt. 1655 e ss. del Codice Civile, al d.lgs. 36/2023 e s.m.i. (il cd. Codice dei Contratti Pubblici) e le altre norme di legge e regolamentari in materia.

4.3 Le Parti sono tenute ad osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni e incendi, tutela ambientale, nonché tutta la normativa tecnica vigente e le norme CNR, CEI ed UNI, oltre che ogni altra disciplina legislativa e regolamentare richiamata, direttamente o indirettamente, nelle CG e/o nel Contratto e/o nella documentazione di gara.

4.4 Il Subappaltatore manleva e tiene indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla propria inosservanza di norme di legge e regolamentari applicabili; in particolare, manleva la Committente nel caso in cui essa sia chiamata a pagare alcunché a titolo di retribuzioni, contributi, premi, ritenute fiscali e sanzioni di ogni genere, risarcimento danni per comportamenti ascrivibili a dolo o colpa del Subappaltatore.

4.5 Le disposizioni di cui alle presenti CG e al Contratto devono intendersi sostituite, modificate o abrogate automaticamente ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni imperative.

Art. 4 bis. Disposizioni di coordinamento

4bis.1 Ferme restando eventuali disposizioni inderogabili di legge o salvo diversa esplicita richiesta del Cliente Finale o delle autorità competenti, troveranno qui applicazione, ad integrazione delle presenti CG e del Contratto, le norme di legge e regolamentari (ivi richiamate) - siano esse le disposizioni contenute nel d.lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), che troverà applicazione a tutti i Contratti il cui Contratto principale tra PROGRESS RAIL SIGNALING ed il Cliente Finale rientri in una procedura di gara pubblicata, o siano esse altre norme di legge o regolamentare – che siano in vigore alla data di stipula del Contratto.

Art. 5. Osservanza norme regolanti l'appalto principale

5.1 Il Subappaltatore assume formale impegno di eseguire il Subappalto nella scrupolosa osservanza, oltre che delle previsioni del Contratto e delle presenti CG, anche delle Condizioni Generali del Cliente Finale, nell'ultima versione in vigore al momento della stipula del Contratto nonché di tutte le norme contenute nelle prescrizioni esecutive del Cliente Finale e secondo le norme stabilite nello schema di Contratto che il Cliente ha emesso. A tale scopo il Subappaltatore assume obbligazioni uguali e/o equivalenti a quelle assunte da PROGRESS RAIL SIGNALING nei confronti del Cliente finale nell'ambito del Contratto Principale.

5.2 Il Subappaltatore fornirà alla Committente la più ampia collaborazione nei rapporti col Cliente finale in ordine al corretto adempimento del Contratto principale.

5.3 Allo scopo di cui sopra il Subappaltatore accetta incondizionatamente tutte le disposizioni contrattuali e tutti i documenti tecnici e/o amministrativi che regolano l'esecuzione dell'attività affidata, i quali, anche se non allegati, formano parte integrante delle presenti CG e del Contratto, negli aspetti da quest'ultimo non diversamente regolati. Il Subappaltatore si obbliga, pertanto, a rispettare le condizioni e gli obblighi tutti imposti alla Committente dal Contratto Principale stipulato col Cliente finale, che dichiara di aver preso in esame e di ben conoscere.

5.4 Il Subappaltatore è tenuto a rifondere alla Committente tutte le spese e a risarcire alla Committente tutti i danni che PROGRESS RAIL SIGNALING dovesse sostenere e/o subire in ragione dell'inosservanza e inadempienza, anche parziale, del Subappaltatore delle norme e delle

prescrizioni dei capitolati del Cliente Finale, nonché di tutte le altre norme richiamate nelle presenti CG e nel Contratto di Subappalto.

5.5 In caso di incongruenze e discordanze e tra i vari documenti contrattuali saranno prevalenti le disposizioni contenute nei seguenti documenti elencati in ordine di priorità:

A. Per quanto riguarda le disposizioni normative e di regolamentazione dei rapporti contrattuali:

- 1) Il Contratto
- 2) Le CG
- 3) Il Contratto Principale
- 4) Le Specifiche Tecniche
- 5) le condizioni generali di contratto del Cliente Finale

B. Per quanto riguarda le disposizioni tecniche:

- 1) Le Specifiche Tecniche allegate al Contratto
- 2) Le Specifiche Tecniche allegate al Contratto Principale

Con la conseguenza che il documento elencato come n. 1) prevarrà sui documenti n. 2), 3) e segg, mentre il documento elencato come n. 2) prevarrà sui documenti n. 3), 4) e segg, e così via.

Art. 5 bis. Osservanza di leggi, regolamenti e norme

5bis.1 Il Subappaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative, osservare tutti i regolamenti, le norme, nonché le prescrizioni delle competenti autorità in materia di antitrust, anti-riciclaggio e anti-corrruzione, di contratti di lavoro, di sicurezza e di igiene del lavoro e tutela ambientale, nonché le norme fiscali ed ogni e qualsiasi norma inerente il subappalto e la sua esecuzione.

5bis.2 Per quanto non disciplinato dal Contratto, trovano applicazione le disposizioni stabilite in materia dal codice civile e dalle altre disposizioni di legge e/o regolamentari, nonché dalle eventuali disposizioni di natura tecnica.

5bis.3 Le disposizioni di cui alle presenti Condizioni Generali debbono intendersi sostituite, modificate o abrogate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni imperative, legislative o regolamentari.

5bis.4 Il Subappaltatore si atterrà a tutte le norme e regolamenti locali, nonché a tutti gli altri regolamenti e normative applicabili a PROGRESS RAIL SIGNALING e/o alle sue società affiliate e/o

della casa madre. Se, in qualsiasi momento, il Subappaltatore ritiene che tali norme e regolamenti siano in conflitto con qualsiasi legge, norma, regolamento e / o ordine applicabile, il Subappaltatore ne darà notifica immediata a PROGRESS RAIL SIGNALING. Tutto il personale del Subappaltatore sarà tenuto all'osservanza dei regolamenti e delle normative in vigore, compresi quelli riguardanti la sicurezza, le emergenze, i passaggi e / o l'accesso alle sedi/stabilimenti/cantieri di PROGRESS RAIL SIGNALING e/o del Cliente Finale, l'utilizzo di badge e/o dei dispositivi di protezione individuale, il funzionamento di mezzi di lavoro a motore, i lavori aerei, l'accesso agli spazi confinati, l'uso di materiali pericolosi, il lavoro ad alta temperatura, la sicurezza, la prevenzione incendi e le regole di condotta nei locali e/o nei cantieri di PROGRESS RAIL SIGNALING e/o del Cliente Finale. Il Subappaltatore farà sempre rispettare la disciplina e il buon ordine da e tra il proprio personale e non impiegherà per l'esecuzione delle attività oggetto del Subappalto soggetti incapaci o chiunque (a) non sia stato adeguatamente formato ed informato o (b) non sia esperto nel lavoro assegnato o (c) non sia consapevole e disposto a seguire le leggi applicabili e tutte le procedure che regolano la sicurezza del lavoro e i regolamenti e le normative in generale. Il Subappaltatore collaborerà in caso di indagini relative ad infortuni o incidenti e adotterà tutte le misure necessarie per correggere eventuali carenze o pericoli di sicurezza sul luogo di lavoro a soddisfazione di PROGRESS RAIL SIGNALING, prima della ripresa delle attività. Il Subappaltatore designerà un proprio rappresentante per assicurare la conformità con le aspettative di PROGRESS RAIL SIGNALING secondo il presente articolo. Il Subappaltatore è l'unico responsabile per la sicurezza di tutto il suo personale e dei suoi collaboratori a qualsiasi titolo. Il Subappaltatore non potrà scattare fotografie dei locali e/o dei luoghi in cui le attività devono essere svolte, senza previa autorizzazione scritta di PROGRESS RAIL SIGNALING.

5bis.5 Al fine di permettere a PROGRESS RAIL SIGNALING di svolgere le verifiche di cui all'art. 90, comma 9, D. Lgs. 81/2008, il Subappaltatore si impegna a trasmettere:

- (i) l'iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia del Subappalto;
- (ii) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), D. Lgs. 81/2008, o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, D. Lgs. 81/2008;
- (iii) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;
- (iv) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14, D. Lgs. 81/2008;

- (v) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
- (vi) dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

Art. 5 ter. Conformità con le leggi.

5ter.1 Il Subappaltatore garantisce, a proprie spese e per tutta la durata del Subappalto, di avere e mantenere, e che tutto il suo personale abbia e mantenga, i requisiti di legge e tutte le licenze e permessi richiesti – ivi incluse tutte le necessarie modifiche, estensioni, rinnovi e supplementi richiesti - al fine di eseguire le attività di cui al Subappalto, e fornirà a PROGRESS RAIL SIGNALING, su sua richiesta, copia della relativa documentazione.

5ter.2 Il Subappaltatore dichiara e garantisce di attenersi a tutte le leggi, norme, regolamenti, direttive, ordinanze, ordini o statuti applicabili (collettivamente, le "Leggi"), tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le norme penali italiane in materia di corruzione, il D. lgs. 231/01, la Legge sulle Pratiche di Corruzione Estera degli Stati Uniti e le Leggi anticorruzione applicabili di altri Paesi, i Regolamenti sull'amministrazione delle esportazioni degli Stati Uniti, i Regolamenti internazionali sul Traffico di Armi e i regolamenti sulle sanzioni amministrative sotto Controllo del Ministero degli Affari Esteri del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. Inoltre, il Subappaltatore dichiara e garantisce che non ha agito e non agirà, e non farà sì che PROGRESS RAIL SIGNALING o le società facenti parte del gruppo societario di Caterpillar Inc. o qualsiasi soggetto statunitense che operi, direttamente od indirettamente, per conto di Caterpillar Inc. (di seguito, collettivamente "Gruppo Caterpillar") agisca, in violazione delle Leggi. Su richiesta di PROGRESS RAIL SIGNALING, il Subappaltatore dovrà a proprie spese fornire a PROGRESS RAIL SIGNALING tempestivamente tutti i materiali, la documentazione, le informazioni, i dati o le certificazioni relative alla conformità del Subappaltatore alle Leggi e al presente articolo. Se PROGRESS RAIL SIGNALING, a sua esclusiva discrezione, ha motivo di ritenere che il Subappaltatore non sia conforme alle Leggi o violi le disposizioni del presente articolo, PROGRESS RAIL SIGNALING e/o Caterpillar Inc. si riservano il diritto di controllare, o di far controllare a dei suoi delegati, l'eventuale

non conformità del Subappaltatore alle Leggi. Il Subappaltatore accetta di cooperare con l'ispezione di PROGRESS RAIL SIGNALING e/o di Caterpillar Inc. Il Subappaltatore concorda che la violazione delle Leggi o del presente articolo costituirà una grave violazione del Contratto e darà la facoltà a PROGRESS RAIL SIGNALING di sospendere l'esecuzione di tutti i suoi obblighi, ivi inclusi tutti gli obblighi di pagamento nei suoi confronti, e di risolvere il Contratto a mente dell'art. 1456 del Codice Civile. Il Subappaltatore accetta di risarcire, manlevare e tenere indenni amministratori, funzionari, dipendenti, agenti, successori e assegnatari di PROGRESS RAIL SIGNALING ed in generale delle società del Gruppo Caterpillar contro richieste, responsabilità, ammende, sanzioni, perdite e danni (inclusi costi, spese legali e d'investigazione e sostenute in relazione) derivanti da o connesse al mancato rispetto da parte del Subappaltatore dei suoi obblighi ai sensi del presente articolo. In caso di una eventuale misura coercitiva nei confronti del Subappaltatore, relativa alla non conformità del Subappaltatore alle Leggi, avente ad oggetto le prestazioni del Subappaltatore ai sensi del Contratto, il Subappaltatore ne dovrà dare notizia scritta ad PROGRESS RAIL SIGNALING prima di qualsiasi pubblicazione o divulgazione della stessa, e in nessun caso oltre i dieci (10) giorni lavorativi successivi alla data di emissione di tale misura coercitiva.

Art. 5 quater. Clausola anti-corrruzione

5quater.1 Il Subappaltatore dichiara e garantisce che né il Subappaltatore né nessuno dei suoi amministratori, direttori generali, preposti, dipendenti o rappresentanti hanno commesso o commetteranno atti di corruzione nell'ambito dell'esecuzione del presente Contratto o di qualsiasi altro accordo con PROGRESS RAIL SIGNALING e/o le sue società affiliate, o i rispettivi amministratori, direttori generali, funzionari, dipendenti, rappresentanti, agenti, successori e cessionari. Per corruzione si intende l'atto di offrire, promettere, effettuare o autorizzare qualsiasi pagamento o trasferimento di denaro o qualsivoglia altro bene di valore, direttamente o indirettamente mediante terzi, a qualsiasi persona con lo scopo di esercitare un'influenza sugli atti e sulle decisioni adottate da tale persona o assicurarsi un vantaggio improprio per aiutare il Subappaltatore ad ottenere, mantenere o condurre l'attività d'impresa.

5quater.2 Nei limiti in cui PROGRESS RAIL SIGNALING consenta il subappalto di talune attività in forza del presente Contratto, il Subappaltatore conviene e garantisce che: (1) imporrà a tali subappaltatori l'obbligo di non intraprendere né tollerare nessun atto corruttivo, (2) non si servirà di

tali subappaltatori per commettere atti di corruzione, e (3) si assicurerà che tali subappaltatori osservino la presente clausola nello stesso modo in cui il Subappaltatore è tenuto ad osservarla.

5quater.3 Il Subappaltatore conviene che la violazione della presente clausola costituirà grave inadempimento del presente Contratto e che PROGRESS RAIL SIGNALING potrà, a sua discrezione, sospenderlo o risolverlo di diritto ex art. 1456 c.c.. Il Subappaltatore accetta di risarcire, difendere e sollevare PROGRESS RAIL SIGNALING da tutte le richieste, le responsabilità, le sanzioni, le penali, le perdite e i danni (inclusi costi, le spese per indagini e contenziosi e le relative parcelle di consulenza) risultanti o correlate agli obblighi del Subappaltatore ai sensi della presente clausola.

5quater.4 Su richiesta di PROGRESS RAIL SIGNALING, il Subappaltatore fornirà a PROGRESS RAIL SIGNALING a proprie spese e tempestivamente, le informazioni complete ed accurate necessarie per i questionari di due diligence e le certificazioni periodiche di conformità. Nel caso in cui PROGRESS RAIL SIGNALING abbia motivo di ritenere che l'operato del Subappaltatore non sia conforme alla presente clausola, PROGRESS RAIL SIGNALING si riserva il diritto di condurre, o incaricare propri rappresentanti autorizzati di condurre, accertamenti volti ad accertare l'inottemperanza del Subappaltatore alla presente clausola e, in tal caso, il Subappaltatore accetta di collaborare e fornire tutta la documentazione e le informazioni riguardanti il presente Contratto, o qualsiasi altro accordo con il Subappaltatore, che siano richieste da PROGRESS RAIL SIGNALING in relazione a tali accertamenti.

5quater.5 Nel caso in cui il Subappaltatore o suoi amministratori, direttori generali, preposti, dipendenti o rappresentanti siano destinatari di provvedimento giudiziale o amministrativo, o ricevano una richiesta di informazioni da una qualsivoglia autorità per pratiche di corruzione relative all'attività svolta dal Subappaltatore in base al presente Contratto, o di qualsiasi altro accordo con il Subappaltatore, il Subappaltatore ne darà formale avviso scritto a PROGRESS RAIL SIGNALING al più tardi entro dieci (10) giorni lavorativi da tale provvedimento giudiziale o amministrativo o richiesta di informazioni, o entro la prima data possibile, laddove le norme vigenti proibiscano di rivelare anticipatamente tale provvedimento o tali informazioni.

Art. 6. Requisiti del Subappaltatore

6.1 Il Subappaltatore è tenuto a prestare, assumendone i relativi rischi, un'ideale organizzazione di impresa avente una capacità prestazionale comunque efficacemente dimensionata a far fronte, con esattezza e regolarità, alle prestazioni affidate, nel rispetto dei risultati e requisiti, anche in materia di qualità, richiesti dall'esecuzione dell'attività affidata e dal Contratto Principale.

6.2 Nel rispetto di quanto sancito dal d.lgs. 36/2023 e s.m.i. in materia di qualificazione e di garanzia della qualità dei soggetti esecutori di contratti pubblici, il Subappaltatore esecutore di un Appalto Pubblico deve essere qualificato e improntare la sua attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza richiesti dalla normativa applicabile. A tal fine i prodotti, i processi e il sistema di qualità aziendale impiegati dal Subappaltatore devono risultare certificati ai sensi della normativa vigente.

6.3 Allo scopo di cui al comma precedente, in ottemperanza al disposto di cui agli artt. 105 e 168 e all'Allegato II.8 d.lgs. 36/2023 e s.m.i. e ai requisiti di qualità e servizio di PROGRESS RAIL SIGNALING, il Subappaltatore deve essere in possesso di certificato di conformità del sistema di gestione per la qualità aziendale rilasciato da organismo di certificazione accreditato in Italia dal Sincert, oppure da organismi di certificazione riconosciuti o accreditati dalle competenti autorità del Paese di appartenenza del Subappaltatore, in accordo alla norma UNI EN ISO 9001 per le attività oggetto del Subappalto. Pertanto, ai fini della conclusione del Contratto, il Subappaltatore rilascerà alla Committente la documentazione atta a dimostrare la sussistenza della necessaria qualificazione.

6.4 In caso di Contratto comunque concluso pur in assenza di idoneo certificato di qualità oppure qualora nel corso dell'esecuzione del Contratto il Subappaltatore perda tale certificazione, il Committente avrà la facoltà di risolvere il Contratto a mente dell'art. 1456 Codice Civile.

6.4 bis. L'efficacia del Contratto di Subappalto/Subcontratto è subordinata altresì al possesso di tutti i requisiti di ordine speciale di cui agli artt. 100 e 103 del D. Lgs. 36/2023 richiesti dalla legge e/o dalla documentazione di gara per l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto.

Il Subappaltatore, anteriormente alla sottoscrizione del contratto, rilascerà alla Committente la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine speciale posseduti, nonché la documentazione atta a dimostrare la sussistenza dei medesimi requisiti. In caso di perdita dei requisiti di ordine speciale durante il periodo di esecuzione delle prestazioni affidate, il Committente avrà la facoltà di risolvere il Contratto a mente dell'art. 1456 Codice Civile

6.5 L'efficacia del Contratto di Subappalto è subordinata altresì al possesso della certificazione SOA da parte del Subappaltatore chiamato ad eseguire Appalti di Lavori Pubblici di importo pari o superiore a € 150.000,00 (centocinquantamila). In caso di perdita della qualificazione SOA durante il periodo di esecuzione dei lavori affidati, il Committente avrà la facoltà di risolvere il Contratto a mente dell'art. 1456 Codice Civile. Il Subappaltatore, anteriormente alla sottoscrizione del contratto, rilascerà alla Committente la documentazione atta a dimostrare la sussistenza della necessaria qualificazione ed altresì la dichiarazione attestante il possesso della certificazione.

6.6 Ai fini della valida conclusione del Contratto, nonché per la verifica di idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 90, commi 8 e 9, d.lgs. 81/2008 e s.m.i., il Subappaltatore presenta a **PROGRESS RAIL SIGNALING**:

- a) il DURC in corso di validità;
- b) tutti i documenti di cui all'allegato XVII del TU;

entro e non oltre 30 (trenta) giorni lavorativi antecedenti alla data prevista di inizio lavori, trascorsi inutilmente i quali, il Committente si riserva la facoltà di domandare risarcimento del danno subito da PROGRESS RAIL SIGNALING per il mancato avvio delle attività in subappalto a causa della mancata sottoscrizione del relativo contratto.

6.7 Il Subappaltatore dichiara e garantisce di possedere i requisiti di carattere generale e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui agli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 d.lgs. 36/2023 e s.m.i., nonché di possedere ogni altro requisito richiesto dal complesso normativo vigente in materia di Appalti Pubblici e dalla documentazione di gara e rilascia, anteriormente alla sottoscrizione del contratto, apposita dichiarazione in tal senso.

6.8 Il Subappaltatore dichiara e garantisce, altresì, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di tutela ambientale e, in particolare, di trattamento e smaltimento dei rifiuti.

6.9 Il Subappaltatore dichiara e garantisce di essere, inoltre, in possesso dei requisiti richiesti dall'eventuale ulteriore sistema di qualificazione istituito, o comunque gestito, dal Cliente finale.

6.10 Qualora il Subappaltatore non abbia o perda i requisiti di cui agli articoli 6.7, 6.8 e 6.9 il Committente potrà risolvere il Contratto a mente dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento del danno subito da PROGRESS RAIL SIGNALING.

Art. 7. Riservatezza

7.1 Il Subappaltatore/Subcontraente dovrà mantenere riservati e non dovrà divulgare o rendere comunque accessibili a terzi i dati e le informazioni (sino essi di contenuto economico, regolamentare o tecnico) di cui sia venuto a conoscenza e comunicate nel corso della vigenza del Contratto con PROGRESS RAIL SIGNALING (di seguito le "Informazioni Riservate"). In ogni caso gli obblighi di riservatezza continueranno ad essere efficaci anche in caso di interruzione, di qualsiasi natura e per qualsiasi causa, e di risoluzione dei rapporti contrattuali intercorrenti tra le Parti.

7.2 In particolare, il Subappaltatore/Subcontraente è tenuto a:

- a) proteggere la riservatezza delle Informazioni Riservate ed utilizzarle esclusivamente nell'ambito dell'esecuzione del subappalto, con esclusione di ogni altra e diversa finalità;
- b) non rivelare o comunicare in alcun modo a terzi le Informazioni Riservate, se non previa autorizzazione scritta dell'altra Parte;
- c) adottare tutte le misure di sicurezza volte ad evitare o ridurre al minimo i rischi di accesso non autorizzato, uso non consentito o indebita appropriazione delle Informazioni Riservate, nonché le misure necessarie per assicurare la segretezza delle stesse;
- d) non utilizzare le Informazioni Riservate per finalità diverse da quelle strettamente inerenti all'esecuzione del Subappalto.

7.3 Il Subappaltatore/Subcontraente potrà divulgare le Informazioni Riservate ai propri collaboratori esterni che ne abbiano bisogno solo per gli scopi e le esigenze strettamente connesse all'esecuzione del Subappalto/Subcontratto, con la conseguenza che opererà affinché detti collaboratori osservino gli obblighi di riservatezza, accertandosi che non venga fatto un uso non autorizzato delle Informazioni Riservate. Resta inteso che eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza da parte di costoro saranno considerate quali violazioni attribuibili al Subappaltatore stesso ex art. 1381 c.c..

7.4 Qualora per disposizione di legge o per cause di forza maggiore una Parte sia obbligata all'inosservanza degli obblighi di riservatezza, darà immediata comunicazione scritta di tale obbligo all'altra Parte affinché questa possa opporsi alla divulgazione ed ottenere un'ordinanza di protezione.

7.5 Il Subappaltatore/Subcontraente assume l'impegno a risarcire e tenere indenne PROGRESS RAIL SIGNALING, dietro semplice richiesta scritta da qualsiasi danno, perdita, responsabilità o costo che derivino da qualsivoglia utilizzo o divulgazione non autorizzata delle Informazioni Riservate o da qualsiasi inadempimento degli obblighi di riservatezza.

7.6 Fermi restando i Diritti di Privativa di PROGRESS RAIL SIGNALING sulle Informazioni Riservate, le obbligazioni del Subappaltatore/Subcontraente stabilite dall'art. 7.2 che precede non troveranno applicazione nei confronti delle Informazioni Riservate che: (a) all'atto della trasmissione siano, o successivamente divengano, di pubblico dominio; (b) siano state acquisite legittimamente da terzi, sempre che il Subappaltatore sia in grado di darne prova; o (c) debbano essere messe a disposizione delle autorità per un ordine cogente di legge.

7.7 Fermi restando i Diritti di Privativa di PROGRESS RAIL SIGNALING sulle Informazioni Riservate, gli obblighi di cui all'art. 7.2 sopravviveranno alla cessazione del presente Contratto e rimarranno in vigore fino a quando le Informazioni Riservate non siano divenute di pubblico dominio o non si sia verificato uno degli altri casi contemplati dall'art. 7.6 che precede.

Art. 8. Diritti di privativa

8.1 Marchio e Logo

8.1.1 Le Parti si danno atto che ogni e qualsiasi Diritto di Privativa derivante o relativo al marchio e al logo della Committente resterà di esclusiva titolarità dello stesso Committente. In particolare, l'utilizzo del marchio e/o del logo del Committente - che comunque richiederà la preventiva autorizzazione scritta dello stesso Committente - non attribuisce al Subappaltatore alcun diritto o pretesa sugli stessi e il Subappaltatore non avrà diritto di utilizzare detti marchi se non con riferimento all'attività svolta in esecuzione del presente documento e non potrà in alcun modo farne uso per scopi diversi.

8.1.2 Il Subappaltatore/Subcontraente si impegna a segnalare immediatamente alla Committente qualsiasi atto o fatto di terzi che possa costituire violazione reale o temuta dei Diritti di Privativa del Committente sul marchio e/o sul logo e di qualsiasi contestazione, reclamo o diffida, come pure qualsiasi contraffazione perpetuata da terzi, di cui sia venuta a conoscenza adottando, previo accordo con la Committente a proprie spese, le necessarie misure intese alla tutela del marchio e/o del logo.

8.2 Brevetti - Diritto d'autore - Modelli e disegni – Informazioni segrete

8.2.1 Le Parti si danno altresì atto che, rimarrà in capo esclusivamente alla Committente ogni Diritto di Privativa che esso abbia su dati ed informazioni e/o materiali e/o prodotti e/o servizi

e/o lavori che esso consegni e/o metta a disposizione del Subappaltatore/Subcontraente (nell'ambito di esecuzione del Contratto) o che costituiscano, comunque, l'oggetto specifico del Subappalto e/o il risultato della sua attività.

8.2.2 Anche in tale caso, il Subappaltatore/Subcontraente si impegna a segnalare immediatamente alla Committente qualsiasi atto o fatto di terzi che possa costituire violazione reale o temuta dei suddetti Diritti di Privativa del Committente e qualsiasi contestazione, reclamo o diffida, come pure qualsiasi contraffazione perpetuata da terzi, di cui sia venuta a conoscenza adottando, previo accordo con la Committente a proprie spese, le necessarie misure intese alla loro tutela.

8.3 Le Parti si presteranno reciproca collaborazione in ogni iniziativa intesa alla protezione e difesa dei Diritti di Privativa del Committente, ferma restando la piena autonomia e discrezionalità della Committente nell'adozione di ogni misura che riterrà opportuna ai fini di quanto sopra.

8.4 La proprietà industriale di ogni documento e materiale connesso direttamente o indirettamente all'attività affidata in Subappalto/Subcontraente appartiene in via esclusiva alla Committente.

8.5 Il Contratto di Subappalto/Subcontratto in nessun modo potrà, pertanto, essere interpretato come licenza di utilizzo concessa dalla Committente circa i suoi Diritti di Privativa .

8.6 Anche in virtù degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 7 che precede, il Subappaltatore/Subcontraente si impegna a non cedere a terzi, neppure a titolo gratuito, le informazioni e la documentazione tecnica (anche relativa a brevetti, marchi e licenze) di cui sia venuto a conoscenza in occasione del Subappalto.

8.7 Il Subappaltatore/Subcontraente è tenuto a comunicare alla Committente gli organi, i mezzi, i dispositivi e i processi di lavorazione brevettati che intenda utilizzare nel corso dell'esecuzione del Subappalto, fornendo gli estremi del brevetto o l'attestazione del possesso delle relative licenze. Il Subappaltatore non può in nessun modo utilizzare invenzioni, scoperte, sviluppi, innovazioni o segreti di cui non sia proprietario e garantisce di non violare i diritti di proprietà industriale di terzi nell'esecuzione del Subappalto. In difetto, e fatto salvo quanto di seguito previsto, il Committente avrà il diritto di risolvere il Contratto a mente dell'art. 1456 c.c.

8.8 Il Subappaltatore/Subcontraente garantisce in ogni tempo la Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno concernenti i materiali, i progetti, le forniture, gli impianti, i procedimenti e i mezzi da esso utilizzati nell'esecuzione del Subappalto.

8.9 La Committente resta estranea ai rapporti tra il Subappaltatore/Subcontraente ed i titolari dei brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno sopra indicati, nonché alle eventuali controversie tra di loro. Il Subappaltatore si obbliga, pertanto, a provvedere alla difesa in giudizio e quant'altro del caso, salvo sempre il diritto della Committente di esigere dal Subappaltatore il risarcimento dei danni e delle spese che la Committente stessa fosse stata costretta per tali motivi a sostenere.

8.10 Il Subappaltatore/Subcontraente si impegna a far sì che la Committente possa rispettare gli impegni assunti con il Cliente Finale anche in materia di Diritti Privativa, con la conseguenza che garantisce a PROGRESS RAIL SIGNALING di poter utilizzare liberamente e se del caso cedere al Cliente principale quanto da questi richiesto, senza limitazione alcuna, in relazione ai diritti di proprietà industriale connessi all'oggetto del Contratto. In particolare, il Subappaltatore si impegna, tra l'altro, a far quanto necessario affinché il Committente (e per lui il Cliente Finale) possa esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi i materiali, i componenti, i pezzi od i dispositivi forniti dal Subappaltatore e di procurarsi i pezzi necessari per le eventuali riparazioni, senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o licenziatario. Inoltre, indipendentemente da quanto previsto nel Contratto di subappalto/subcontratto, il Subappaltatore/Subcontraente, si impegna a trasferire integralmente, in via esclusiva, ogni Diritto di Privativa che possa essere comunque riferito a quanto verrà realizzato nell'esecuzione del Contratto medesimo (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: brevetti, disegni, modelli, software). Il corrispettivo per tale trasferimento sarà da intendersi compreso e compensato nel prezzo indicato nel Contratto.

Art. 9. Codice etico e Protocollo di legalità

9.1 Il Subappaltatore/Subcontraente si impegna a rispettare le norme contenute nel Codice Etico della Committente e quello, se in esistenza, del Cliente Finale, così come ogni "Protocollo di Legalità" da quest'ultimo eventualmente adottato e/o richiamato nel Contratto finale e/o nella documentazione di gara (di seguito "**Codici Etici**" e "protocollo di Legalità"). Detti Codici e Protocolli, anche quando non allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto, dovendone il Subappaltatore/Subcontraente prenderne particolareggiata e completa conoscenza.

9.2 In caso di violazione delle norme contenute nei predetti Codici Etici e Protocolli di Legalità la Committente avrà diritto di risolvere il Contratto di Subappalto/Subcontratto, ai sensi e per gli effetti

dell'art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Art. 10. Responsabilità amministrativa

10.1 Il Subappaltatore dichiara di essere edotto del fatto che PRS ha adottato un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ("**Modello Organizzativo**" o "**MOG**") ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i. ("**Decreto 231/2001**"), e che, nell'ambito di tale Modello Organizzativo, trova applicazione il codice di condotta del Gruppo Caterpillar ("**Codice di Condotta**"), ancorché gli stessi non siano fisicamente allegati al presente contratto.

10.2 Il Subappaltatore dichiara di avere preso visione del MOG, che può essere richiesto all'indirizzo odv231@cat.com, e del Codice di Condotta, disponibile al link <https://www.caterpillar.com/it/company/code-of-conduct.html>, e di accettare le regole di comportamento in essi previste quale parte integrante del presente contratto.

10.3 Il Subappaltatore dichiara di non aver commesso alcuna violazione che possa determinare una sua responsabilità ai sensi di quanto previsto dal Decreto 231/2001 e di non essere a conoscenza di indagini in corso da parte dell'autorità competente a tal riguardo. Il Subappaltatore si obbliga inoltre ad informare PRS di qualsiasi atto, fatto o comportamento di cui esso venga a conoscenza nell'esecuzione del Subappalto che possa integrare la fattispecie di uno degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del d.lgs. 231/2001 e s.m.i. e comportare la responsabilità amministrativa societaria.

10.4 Il Subappaltatore si impegna ad operare in maniera conforme alle norme stabilite dal Decreto 231/2001 ed alle regole di condotta stabilite nel MOG e nel Codice di Condotta ed a non porre in essere – ed a far sì che i propri dipendenti, collaboratori e subcontraenti non pongano in essere - alcuna condotta che possa determinare una responsabilità di PRS ai sensi del Decreto 231/2001 *ratione temporis* vigente.

10.5 In caso di inosservanza, anche parziale, da parte del Subappaltatore della presente clausola e/o nel caso in cui le dichiarazioni rese dallo stesso Subappaltatore si rivelino errate, non veritiere o non corrette, PRS potrà risolvere ex art. 1456 c.c. il presente contratto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 11. Stipula del Contratto

11.1 Entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del Contratto di Subappalto, o comunque entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta, il Subappaltatore è tenuto a trasmettere alla Committente la documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti necessari per l'esecuzione dell'attività affidata in Subappalto, così come stabiliti dalle Parti o dalle norme di legge. La mancata consegna di tale documentazione o l'esito negativo della verifica del possesso dei requisiti sopra indicati comporta la facoltà del Committente di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile.

11.2 Qualora la stipula del Contratto di Subappalto non avvenga nei termini concordati, ciascuna Parte è in facoltà di svincolarsi da ogni impegno con apposita comunicazione, senza aver diritto ad alcun compenso o indennizzo.

11.3 Il Contratto di Subappalto viene concluso mediante sottoscrizione di tre copie in originale, di cui una per la Committente, una per il Subappaltatore e una per il Cliente Finale ai fini autorizzativi.

Art. 12. Oneri economici

12.1 Essendo i compensi di cui al Contratto di Subappalto soggetti all'Imposta sul Valore Aggiunto ai sensi del D.P.R. 633/1972 s.m.i., la registrazione dell'accordo sarà effettuata solo in caso d'uso a tassa fissa (art. 5 D.P.R. 131/1986) dalla Parte che ne avrà interesse, a sua cura e spese (art. 57, comma V, D.P.R. 131/1986).

12.2 Ai sensi degli artt. 1 e 2 D.P.R. 642/1972 e art. 2, Allegato A, Tariffa Parte I, D.P.R. 642/1972, il Contratto di Subappalto è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo fin dall'origine, il quale compete alle Parti in misura uguale, fatto salvo quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 22 e 23 D.P.R. 642/1972.

12.3 Le Parti divideranno ogni altro adempimento fiscale in materia di imposta di bollo, quali le spese relative all'istanza di autorizzazione al subappalto (artt. 3 e 4, Allegato A, Tariffa Parte I, D.P.R. 642/1972) e, ove sia necessario procedervi, all'autenticazione (=certificazione di conformità all'originale) della copia del Contratto di Subappalto da depositare presso la Stazione Appaltante.

12.4 Tutte le ulteriori eventuali spese del presente Contratto sono a carico delle Parti in misura del 50% (cinquanta per cento).

Art. 13. Normativa antimafia

13.1 Allo scopo di collaborare alla vigilanza avverso eventuali tentativi di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, il Subappaltatore è tenuto a trasmettere, contestualmente alla stipula del Contratto, tutta la documentazione necessaria richiesta dal Cliente Finale per le verifiche di cui al d.lgs. 490/1994 come integrato dal D.P.R. 252/1998 e d.lgs. 159/2011 s.m.i. (c.d. Codice Antimafia), anche ove sia al di là degli obblighi di legge per l'autorizzazione al subappalto. A tal fine il Subappaltatore dovrà, inoltre, comunicare tempestivamente alla Committente ogni variazione della compagine societaria e/o della gestione dell'impresa, ivi incluso pertanto ogni cambiamento dei direttori tecnici, dei componenti l'organo di amministrazione e del collegio dei sindaci e/o ogni altro cambiamento suscettibile di assumere rilevanza ex D. Lgs. 159/2011.

13.2 Ove l'importo del subappalto superi € 150.000 (centocinquantamila) le prestazioni che ne formano oggetto non potranno avere inizio prima dell'acquisizione dell'informativa prefettizia di cui all'art. 92 D. Lgs. 159/2011 s.m.i. o prima della scadenza del termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione della relativa richiesta alla Prefettura.

Art. 14. Normativa ambientale

14.1 Il Subappaltatore/Subcontraente è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale (d.lgs. 152/2006 s.m.i.), nonché dalle Condizioni Generali di Contratto del Cliente Finale, dal Contratto principale e dalle eventuali prescrizioni impartite dagli Enti di tutela in materia ambientale. In particolare, il Subappaltatore è tenuto a porre in essere tutte le precauzioni, gli adempimenti, le misure organizzativo/gestionali e le cautele previste dalla normativa in materia di tutela ambientale in modo da evitare che dall'esecuzione dei lavori possano determinarsi situazioni di violazione della stessa, di inquinamenti, di pericolo per la salute dell'uomo e di pregiudizio o pericolo di pregiudizio per l'ambiente.

14.2 In caso di sospensione dei lavori a causa di situazioni di inquinamento nulla spetterà al Subappaltatore salvo una proroga del termine utile contrattuale. Restano in ogni caso ferme la responsabilità del Subappaltatore e tutte le connesse conseguenze ove l'inquinamento, il pericolo

di inquinamento ovvero l'aggravamento dei medesimi ovvero l'abbandono di rifiuti, siano imputabili alla condotta del Subappaltatore stesso.

14.3 Le prestazioni e gli oneri connessi con quanto fa carico al Subappaltatore ai sensi del precedente comma, si intendono compresi e compensati con i corrispettivi del Contratto di Subappalto.

Art. 15. Sicurezza sul lavoro

15.1 Nella gestione dei rapporti con il personale dipendente e nell'esecuzione delle prestazioni affidategli, il Subappaltatore si impegna ad osservare tutte le norme in materia di sicurezza e igiene sul lavoro vigenti (ivi incluse quelle del d.lgs. 81/2008 s.m.i.) o emanate in corso di rapporto, comprese le disposizioni regionali ed i contratti collettivi di lavoro applicabili, con particolare attenzione alle previsioni relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché alla tutela, alla protezione e all'assistenza ai lavoratori.

15.2 I materiali impiegati dal Subappaltatore per l'esecuzione del Subappalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito dalle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia od indicato nella Specifiche Tecniche. In particolare, tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici utilizzati dal Subappaltatore e/o eventualmente forniti dalla Committente devono essere realizzati e costruiti a regola d'arte, così come sancito, tra l'altro, dagli artt. 1 e 2 legge 186/1968 e s.m.i.; in ogni caso, prima della loro posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Committente.

15.3 Almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dei lavori il Subappaltatore, a seconda dei casi (e del tipo di attività oggetto del Subappalto):

- a) riceve il DUVRI predisposto dal Cliente finale nel quale sono evidenziati i rischi specifici che il personale incontrerà nel corso dell'esecuzione del Contratto ai sensi dell'art 26 d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- b) riceve, ove presente ai sensi del titolo IV d.lgs. 81/2008, il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC);
- c) dovrà redigere e consegnare alla Committente il proprio Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), che formerà parte integrante del Contratto. Tale P.O.S. dovrà essere redatto dopo aver

esaminato e fatto proprio il P.O.S. predisposto da PROGRESS RAIL SIGNALING. La Committente utilizzerà detto piano al fine di ottemperare all'obbligo di coordinamento di tutti i subappaltatori volto a rendere i piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti col piano da essa presentato. Il P.O.S. del Subappaltatore sarà inviato dalla Committente all'ufficio del Cliente Finale incaricato della gestione dei lavori e messo a disposizione delle autorità preposte alla verifica ispettiva dei cantieri.

15.4 Prima dell'inizio di ogni attività il Subappaltatore dovrà presentare alla Committente l'elenco delle attrezzature, dei mezzi d'opera e del personale, da specificare nel P.O.S.. Il Subappaltatore non potrà inserire personale al di fuori del suo libro matricola previa notifica scritta alla Committente e suo relativo consenso.

15.5 Il Subappaltatore si impegna ad informare tutto il proprio personale impegnato nell'esecuzione del Contratto dei rischi specifici che incontrerà durante l'esecuzione dello stesso, sollevando da ogni responsabilità in merito la Committente.

15.6 Il Subappaltatore si impegna a collaborare con la Committente nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro insiti nelle attività affidategli. A tal fine il Subappaltatore dovrà coordinare con la Committente gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, impegnandosi a fornire collaborazione per la rimozione delle cause che potrebbero ostacolare la corretta gestione del cantiere.

15.7 Il mancato rispetto da parte del Subappaltatore del termine per la presentazione, nella sua completezza, della documentazione di cui sopra, comporterà l'applicazione da parte di PROGRESS RAIL SIGNALING della penale di cui all'Art. 19..

Art. 16. Coperture assicurative

16.1 Il Subappaltatore, in quanto unico e diretto responsabile verso il Cliente Finale e i terzi per ogni danno in relazione all'esecuzione delle attività da esso eseguite, è obbligato a possedere o, in mancanza, a stipulare una polizza assicurativa **all risk** (c.d. **polizza C.A.R.**), avente i massimali stabiliti nel Contratto Principale o eventualmente dettagliati nel Contratto di subappalto/subcontratto di dettaglio ed in ogni caso rispondenti alle richieste del Cliente Finale, che tenga indenne la

Committente e, quindi, il Cliente Finale da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e a copertura anche della responsabilità civile per danni a terzi, ai sensi dell'art. 117 D. Lgs. 36/2023.

Tale copertura assicurativa:

- a) deve decorrere dalla data di consegna dei lavori, oppure, ove non vi sia un momento formale di consegna lavori al Subappaltatore, dall'inizio delle attività, e cessare alla data di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione da parte del Cliente finale o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato
- b) nel subappalto di lavori, in caso di sospensione totale dei lavori accertata con relativo verbale, deve essere prorogata dal Subappaltatore per un periodo pari a quello della sospensione;
- c) dovrà prevedere, ai fini della responsabilità civile, con la "Clausola di responsabilità civile incrociata", la parificazione a terzi di fornitori presenti nei luoghi di esecuzione dei lavori e persone che siano in rapporto di dipendenza, anche solo funzionale, con l'assicurato;
- d) deve includere la copertura dei vizi e dei difetti dell'opera manifestatisi nel periodo di copertura;
- e) deve possedere i massimali stabiliti nel Contratto Principale o eventualmente dettagliati nel Contratto di subappalto/subcontratto di dettaglio e rispondenti alle richieste del Cliente Finale. Resta inteso che i massimali richiesti non limiteranno in alcun modo la responsabilità del Subappaltatore, che sarà in ogni caso tenuto al risarcimento di tutti i danni, perdite, furti e smarrimenti, ivi incluse le eccedenze rispetto ai massimali coperti;
- f) ove necessario, potrà avere un importo assicurato superiore a quello contrattuale;
- g) deve prevedere l'obbligo per la Compagnia Assicurativa di risarcire la Committente per tutti i sinistri al lordo di eventuali franchigie e scoperti;
- h) deve contenere la dichiarazione della Compagnia Assicurativa che il Subappaltatore le ha fornito la dimostrazione, anche documentale, che ricorrono tutte le condizioni che la normativa in materia considera necessarie per l'operatività immediata dell'assicurazione.

16.2 Nel rispetto delle previsioni normative in materia di coperture assicurative nei Contratti Pubblici, conformemente a quanto previsto dal Contratto e compatibilmente con l'oggetto contrattuale il Subappaltatore sarà altresì tenuto a stipulare:

- a) una **polizza indennitaria biennale** a copertura di tutti i rischi per vizi, difetti e difformità dell'opera, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e con durata di 2 (due) anni. Detta polizza dovrà avere i massimali stabiliti nel Contratto Principale o eventualmente dettagliati nel Contratto di subappalto/subcontratto di dettaglio e rispondenti alle richieste del Cliente Finale. Resta inteso che i massimali richiesti non

limiteranno in alcun modo la responsabilità del Subappaltatore, che sarà in ogni caso tenuto al risarcimento di tutti i danni arrecati, ivi incluse le eccedenze rispetto ai massimali coperti;

- b) una **polizza indennitaria decennale** ex art. 117, comma 11, D. Lgs. 36/2023 a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione emesso dal Cliente finale o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato emesso dal Cliente finale. Il limite di indennizzo della polizza indennitaria decennale deve essere non inferiore al 20% (venti per cento) delle attività svolte dal Subappaltatore. Resta inteso che i massimali richiesti non limiteranno in alcun modo la responsabilità del Subappaltatore, che sarà in ogni caso tenuto al risarcimento di tutti i danni arrecati, ivi incluse le eccedenze rispetto ai massimali coperti;
- c) una **polizza per responsabilità civile verso terzi decennale** (c.d. **RCT**), con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione emesso dal Cliente finale e con durata decennale, con massimale a primo rischio assoluto non inferiore ad Euro 500.000 (cinquecentomila) e comunque almeno pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Resta inteso che i massimali richiesti non limiteranno in alcun modo la responsabilità del Subappaltatore, che sarà in ogni caso tenuto al risarcimento di tutti i danni arrecati, ivi incluse le eccedenze rispetto ai massimali coperti.

16.3 In ogni caso il Subappaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Committente da ogni responsabilità al riguardo; ne segue che sono a carico del Subappaltatore tutte le misure e tutti gli adempimenti atti ad evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle cose e alle persone non solo durante l'esecuzione dei lavori subappaltati, ma anche per il periodo successivo al termine di detti lavori fino alla completa liberazione di tutti gli obblighi nascenti dal presente Contratto.

16.4 Pena la facoltà del Committente di risoluzione del Contratto a mente dell'art. 1456 Codice Civile, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del Contratto, il Subappaltatore consegnerà alla Committente copia delle polizze di assicurazione di cui al presente articolo con copia delle relative quietanze dei pagamenti dei premi. La polizza CAR e la quietanza di pagamento del relativo premio dovranno in ogni caso essere consegnate prima che il Subappaltatore avvii le proprie attività.

16.5 Le polizze assicurative di cui sopra devono prevedere l'obbligo per la Compagnia Assicurativa di avvisare la Committente, mediante lettera raccomandata a.r. o altro mezzo di cui sia possibile

documentare la spedizione (ad es. PEC), di qualsiasi evento possa inficiare la validità e l'efficacia della polizza e/o che risulti pregiudizievole al mantenimento delle coperture assicurative in corso e a consentirle, ove lo ritenga, di sostituirsi al Subappaltatore nel pagamento dei premi o nel reintegro dei massimali, entro un termine di 60 (sessanta) giorni dalla notizia, senza interrompere, per questo periodo, le relative coperture.

16.6 In caso di indennizzo i massimali dovranno essere reintegrati alle condizioni prefissate in polizza: il Subappaltatore è infatti obbligato a reintegrare le coperture assicurative di cui la Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto. In caso di mancata reintegrazione, la Committente ha facoltà di effettuare delle trattenute sui pagamenti fino alla concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale, ne ripristini l'ammontare.

16.7 In caso di Raggruppamenti Temporanei di Impresa le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono presentate dalla mandataria in nome e per conto di tutte le associate con responsabilità solidale.

16.8 È facoltà della Committente derogare alle prescrizioni di cui al presente articolo e richiedere al Subappaltatore la costituzione di coperture assicurative per importi sia superiori sia inferiori, come pure di durata maggiore, rispetto a quanto previsto nel presente articolo. Il Contratto Applicativo potrà contenere, se del caso, ulteriori previsioni che devono essere contenute nelle polizze assicurative di cui al presente articolo.

16.9 La Compagnia di Assicurazione dovrà risultare tra quelle aderenti al Concordato Cauzione Credito e dovrà in ogni caso essere di gradimento della Committente, nonché possedere un rating non inferiore a quello indicato dal Cliente Finale.

16.10 Qualora il Subappaltatore non provvedesse alle coperture assicurative richieste o tali coperture assicurative non fossero conformi a quanto richiesto nel presente articolo, nel Contratto di Subappalto, nel Contratto Applicativo e/o dal Cliente finale, PROGRESS RAIL SIGNALING o Caterpillar Inc. hanno il diritto di provvedere a stipulare le coperture necessarie per conto del Subappaltatore a spese di costui (in tal caso gli importi dovuti saranno trattenuti dal corrispettivo dovuto al Subappaltatore), fermo restando il diritto a risolvere il Contratto a mente dell'art. 1456 Codice Civile e il diritto al risarcimento del danno.

16.11 PROGRESS RAIL SIGNALING non assicurerà né sarà responsabile per eventuali perdite o danni a beni di qualsiasi tipo posseduti o affittati dal Subappaltatore o dai suoi dipendenti e collaboratori.

16.12 Tutte le polizze ivi descritte, insieme a tutte le altre polizze assicurative ora possedute o acquistate in futuro dal Subappaltatore, conterranno disposizioni in base alle quali le compagnie assicurative non avranno alcun diritto di rivalsa o surroga nei confronti di PROGRESS RAIL SIGNALING, dei suoi legali rappresentanti o dei rispettivi amministratori, funzionari, dipendenti e agenti, come pure di Caterpillar Inc. e/o di altra società del gruppo Caterpillar.

TITOLO 2. Esecuzione del contratto

CAPO I

Esecuzione dell'attività subappaltata

Art. 17. Inizio e termine dei lavori

17.1 Anche in conformità a quanto disposto dall'art. 119 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., e fatto salvo un diverso accordo tra le Parti od una deroga concessa dal Cliente Finale, l'esecuzione delle attività affidate in Subappalto avrà inizio non prima del decorso di 20 (venti) giorni dal deposito del Contratto di Subappalto presso il Cliente Finale e, comunque, solamente una volta che sia stata conseguita l'autorizzazione (espressa o tacita) da parte di quest'ultimo.

17.2 La consegna dei lavori al Subappaltatore sarà effettuata con apposito verbale di cui si darà comunicazione al (la Dirigenza dei lavori del) Cliente Finale. Il relativo verbale potrà fare fede, se del caso, anche in sostituzione di quello specificamente previsto tra le Parti, anche nel rapporto di subappalto. Qualora la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda, la consegna dei lavori può essere effettuata anche in più fasi, con successivi verbali di consegna parziali.

17.3 La durata del Contratto di Subappalto coincide con la completa esecuzione delle obbligazioni contrattuali previste dal Contratto, i cui termini sono inderogabilmente cadenzati dal Crono-Programma e/o dal Contratto stesso, nonché in considerazione di tutti gli adempimenti previsti, tra cui il termine della garanzia. Rimangono in ogni caso ferme le previsioni del Contratto o delle presenti CG che abbiano durata ultrattiva rispetto alla Durata del Contratto.

17.4 Il Contratto di Subappalto cesserà di essere efficace e si risolverà di diritto in caso di risoluzione, nullità o annullamento del Contratto Principale o di recesso dallo stesso.

Art. 18. Programma dei lavori

18.1 Il Subappaltatore si impegna a rispettare nell'esecuzione dei lavori subappaltati il programma generale di quello oggetto del Contratto Principale, vale a dire il crono-programma concordato dalla Committente con il Cliente Finale (il "Crono-programma"), che deve intendersi parte integrante e sostanziale del Contratto anche se non materialmente ad esso allegato, cui il Subappaltatore dovrà scrupolosamente attenersi assumendosi ogni responsabilità in merito ad eventuali ritardi.

18.2 Il Crono-programma, concordato tra le Parti al fine di giungere all'ultimazione dei lavori affidati nei termini stabiliti, verrà sottoposto a verifica nel corso dei lavori al fine degli eventuali aggiornamenti che si renderanno necessari, mettendo in evidenza i motivi delle variazioni che si dovessero introdurre. Le riprogrammazioni, una volta approvate, costituiranno il nuovo riferimento per il controllo dei tempi di esecuzione del Subappalto.

18.3 Qualora si determinassero ritardi in corso d'opera, ascrivibili alla responsabilità del Subappaltatore, questi si impegna a concordare con la Committente, attivare ed attuare ogni provvedimento finalizzato al rispetto dei tempi indicati nel Contratto o nel Crono-programma, fermi restando, comunque, il diritto del Committente al risarcimento del danno e/o alla risoluzione del Contratto.

18.4 Qualora la consegna dei lavori sia stata effettuata in più fasi, con successivi verbali di consegna parziali, verranno all'uopo previsti specifici e diversificati termini utili per l'esecuzione dei lavori consegnati separatamente, nel rispetto del Crono-programma, il quale costituirà il riferimento da seguire per tutta la durata del Subappalto.

18.5 Al fine di consentire il rispetto del Crono-programma, la Committente si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio e previa comunicazione scritta con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo, di eseguire direttamente o di far eseguire a terzi parte delle attività affidate, senza che ciò possa dar luogo a riserve o eccezioni da parte del Subappaltatore.

Art. 19. Penali

19.1 Il Contratto stabilisce la misura della/e penale/i alle quali il Subappaltatore è soggetto in caso di ritardo nell'esecuzione del Subappalto o nel caso di ogni altro inadempimento contrattuale. E' fatto in ogni caso salvo il diritto del Committente al maggior danno.

19.2 In assenza di una espressa previsione contrattuale che definisca la misura delle penali dovute e/o ad integrazione di quanto ivi previsto, rimane inteso comunque che, per ogni giorno solare (calcolando in proporzione le frazioni di mese) di ritardo rispetto ai termini indicati nel Cronoprogramma, non giustificato da Cause di Forza Maggiore, si applicherà a carico del Subappaltatore, anche a mezzo di compensazione sugli importi dovuti al Subappaltatore, una penale pari al 5% (cinque per cento) sull'importo complessivo del Contratto, fatto salvo il diritto del Committente a pretendere il risarcimento del maggior danno subito. In ogni caso al verificarsi di ritardi imputabili al Subappaltatore, PROGRESS RAIL SIGNALING si riserva la facoltà di trattenere le somme (dovute al Subappaltatore) di valore equivalente a quelle della penale ed a quelle, anche se maggiori, decurtategli dal Cliente Finale a causa di detti ritardi. Al termine del Contratto, qualora non sussista più alcuna situazione di ritardo - e sempre che la penale non fosse stata applicata per scadenze intermedie (in tal caso le suddette somme verranno subito incamerate, a titolo di penale e di maggior danno), le somme trattenute verranno restituite al Subappaltatore; in caso contrario, oppure nel caso in cui il Cliente Finale abbia incamerato le somme trattenute al Committente, gli importi di cui sopra saranno incamerati dallo stesso Committente e costituiranno a tutti gli effetti parte della penale applicabile e/o comunque parte del danno oggetto di risarcimento a favore del Committente.

19.3 Fatto salvo che non sia altrimenti previsto dal Contratto, il mancato rispetto da parte del Subappaltatore del termine di cui all'Art. 15 (Sicurezza sul lavoro) per la presentazione, nella sua completezza, della documentazione in materia di sicurezza sul lavoro in adempimento del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., comporterà per ogni giorno di ritardo l'applicazione da parte di PROGRESS RAIL SIGNALING di una penale pari ad un millesimo dell'importo complessivo del Contratto, fatto salvo il diritto al maggior danno.

19.4 In caso di grave inadempimento del Subappaltatore agli obblighi e alle condizioni del Contratto di Subappalto, e per ogni violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro o tutela ambientale, cui non abbia posto rimedio a seguito di messa in mora o diffida ad adempiere ad opera della Committente, PROGRESS RAIL SIGNALING si riserva la facoltà di domandare la corresponsione di una penale pari al 10% (dieci per cento) sull'importo complessivo del Contratto, fatto salvo il diritto al maggior danno ed alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

19.5 Le penali di cui ai commi precedenti verranno regolarmente fatturate al Subappaltatore e trattenute sui pagamenti a scadere laddove ve ne sia capienza, oltre al pagamento a PROGRESS RAIL SIGNALING del maggior danno da essa eventualmente subito e salva sempre l'eventuale risoluzione del Contratto per colpa del Subappaltatore. Qualora non ve ne sia capienza, la differenza

dovrà essere pagata dal Subappaltatore entro e non oltre 15 (quindici) giorni lavorativi dalla richiesta della Committente.

19.6 Tutte le penali qui previste o stabilite dal Contratto sono cumulabili tra loro. L'importo complessivo della penale per ritardo nell'esecuzione del Subappalto non potrà essere superiore alla misura del 20% (venti per cento) dell'importo netto del Contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Qualora il complesso delle penali applicate al Subappaltatore (incluse le penali per ritardo e le altre eventuali penali sopra indicate o previste dal Contratto) dovessero essere pari o superiori 20% (venti per cento) dell'importo netto del Contratto, il Committente avrà la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

19.7 Il Subappaltatore qualora ritenga che la Committente abbia applicato una penale non dovuta, non può sospendere o rallentare i tempi di esecuzione dell'attività affidatagli, ma può presentare apposita riserva scritta entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui PROGRESS RAIL SIGNALING ha reso noto al Subappaltatore la propria determinazione di applicare le penali di cui al presente articolo. L'eventuale accoglimento totale o parziale della riserva non comporta il riconoscimento di alcun compenso o indennizzo al Subappaltatore.

Art. 20. Sospensione dei lavori

20.1 Il Subappaltatore non potrà opporre alcuna obiezione o eccezione per eventuali sospensioni o successive riprese dei lavori delle attività subappaltate che gli venissero ordinate dalla Committente per Cause di Forza Maggiore, circostanze speciali o in relazione a sopravvenuti esigenze di carattere tecnico-produttivo, per ragioni di priorità, ovvero di coordinamento del lavoro di terza impresa interessata all'esecuzione delle opere o in dipendenza dell'esercizio di facoltà propria del Cliente Finale.

20.2 La Committente potrà altresì ordinare la sospensione dei lavori qualora il Subappaltatore non rispetti le disposizioni contrattuali, ivi incluse (a titolo esemplificativo e non esaustivo) le norme contenute nei propri piani di sicurezza e, in generale, la normativa in materia di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.

20.3 La sospensione totale dei lavori comporta il differimento del termine fissato per l'ultimazione dei lavori per un numero di giorni pari a quello del periodo di sospensione. Ove la sospensione sia

limitata, invece, ad alcune parti dei lavori, il Committente determinerà la necessità o meno di una proroga dei termini.

20.4 Qualora si renda necessaria la sospensione dei lavori per Cause di Forza Maggiore, essi dovranno riprendere non appena siano cessate le cause di sospensione. In tal caso il Subappaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per i maggiori oneri connessi alla sospensione e la Committente non applicherà a suo carico alcuna penale.

20.5 Qualora la sospensione sia disposta per un periodo di tempo che, in una sola volta o nel suo complesso, se a più riprese, superi un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi o in ogni caso i trecentosessantacinque giorni, le Parti potranno recedere dal Contratto senza alcuna indennità.

20.6 Qualora il regolare svolgimento dei lavori sia impedito solo parzialmente, il Subappaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre viene disposta – dandone atto in apposito verbale – la sospensione parziale dei lavori non eseguibili. Nel caso di sospensione parziale l'eventuale proroga del termine fissato per l'ultimazione dei lavori verrà concordata in contraddittorio tra le Parti. In mancanza di accordo la durata della proroga verrà stabilita dal Direttore dei lavori / Responsabile di Contratto del Cliente Finale.

20.7 In caso di sospensione totale dei lavori, accertata con relativo verbale, il Subappaltatore si impegna a prorogare le coperture assicurative per un periodo pari a quello della sospensione.

20.8 L'eventuale sospensione dei lavori da parte del Subappaltatore senza che ricorra una Causa di Forza Maggiore sarà da considerarsi illegittima e darà diritto alla Committente a richiedere il riconoscimento dei danni subiti, fermo restando il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

20.9 Per tutto quanto non disposto dal presente articolo in tema di sospensione dei lavori si applicano le norme corrispondenti del Contratto principale tra il Cliente finale ed PROGRESS RAIL SIGNALING.

Art. 21. Adempimenti del Subappaltatore

21.1 Il Subappaltatore eseguirà i lavori a regola d'arte con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio ai sensi dell'art. 1655 c.c., alle condizioni, norme, disposizioni, prescrizioni e quant'altro previsto nel Contratto, nei documenti che, allegati allo stesso o comunque in esso

richiamati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale, nonché in tutta la documentazione fornita da PROGRESS RAIL SIGNALING, ivi comprese le Specifiche Tecniche. Il Subappaltatore sarà altresì tenuto alla scrupolosa osservanza di tutte le norme contenute nelle prescrizioni esecutive del Cliente Finale e nello schema di Contratto che il Cliente ha emesso per l'attività appaltata alla Committente.

21.2 Tutta la documentazione necessaria alla corretta esecuzione dell'attività subappaltata verrà trasmessa da PROGRESS RAIL SIGNALING, tramite il suo rappresentante di contratto.

21.3 Nell'ambito della propria autonomia organizzativa, il Subappaltatore è tenuto comunque a dare esecuzione alle istruzioni impartite dalla Committente al fine di dare corretta esecuzione agli obblighi derivanti dal Contratto e dal Contratto Principale.

21.4 Il Subappaltatore è tenuto a fornire il proprio Piano di Qualità. Il Piano della Qualità dovrà essere presentato alla Committente entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del Contratto di Subappalto. In particolare, il Piano della Qualità deve descrivere tutte le attività, nessuna esclusa, che il Subappaltatore intende mettere in atto per garantire i tempi di ultimazione dei lavori, i costi ed il rispetto delle prestazioni attesi dalla Committente, nel rispetto delle esigenze del Cliente Finale. La Committente si riserva il diritto di effettuare in qualunque momento verifiche ispettive al fine accertare il rispetto delle prescrizioni di qualità e il grado di efficienza del Piano della Qualità predisposto dal Subappaltatore: qualora venga riscontrata una scarsa efficienza del Piano della Qualità proposto, la Committente potrà richiedere al Subappaltatore azioni correttive al fine di ovviare alle carenze riscontrate.

21.5 Per particolari e rilevanti forniture, su richiesta della Committente, il Subappaltatore potrà essere tenuto a fornire il Piano di Fabbricazione e Controllo. Detto Piano dovrà essere presentato alla Committente entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla richiesta. In particolare, il Piano di Fabbricazione e Controllo deve descrivere le principali attività del ciclo produttivo, dal prelievo dei materiali da magazzino alla spedizione ed identificare le fasi di lavorazione, di controllo/collaudato e la loro sequenza, richiamata la documentazione necessaria a garantire la corretta esecuzione del processo ed i Piani di Controllo Qualità per la verifica della conformità dei prodotti. La Committente si riserva il diritto di effettuare in qualunque momento verifiche ispettive al fine di accertare il rispetto del Piano di Fabbricazione e Controllo predisposto dal Subappaltatore ed il suo grado di efficienza: qualora venga riscontrato il mancato rispetto del Piano e/o una sua scarsa efficienza, la Committente potrà richiedere al Subappaltatore azioni correttive al fine di ovviare alle carenze riscontrate.

21.6 Il Subappaltatore individuerà, prima dell'inizio delle attività contrattuali, una propria risorsa responsabile della gestione del Contratto, alla quale compete l'esercizio di tutte le facoltà e poteri previsti dal Contratto.

Art. 22. Divieto di subappalto

22.1 Salva diversa pattuizione tra le Parti nel contratto di Subappalto/Subcontratto, è fatto divieto al Subappaltatore di concedere a sua volta in subappalto, in tutto o in parte, i servizi, le forniture e i lavori oggetto del Subappalto, ciò anche in espressa deroga a quanto indicato dal Cliente Finale nei documenti di gara, ex art. 119, comma 17 d.lgs. 36/2023 e s.m.i..

22.1**bis** Qualora la Committente autorizzi il Subappaltatore/Subcontraente ad effettuare uno o più subappalti a cascata, il Subappaltatore sarà tenuto ad inserire nei contratti con i propri subaffidatari: a) clausole analoghe a quelle a lui imposte col Contratto di Subappalto; b) clausole analoghe a quelle imposte dal Cliente finale a PROGRESS RAIL SIGNALING e la cui presenza sia richiesta dal Cliente nei contratti della catena di subappalto; c) e proibire ulteriori subappalti, salvo il caso di autorizzazione a monte della Committente. Resta fin d'ora inteso che gli eventuali sub-subappaltatori dovranno essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui al d.lgs. 36/2023.

Art. 23. Divieto di cessione del Contratto

23.1 È vietata la cessione, in tutto o in parte, del Contratto a terzi, pena l'immediata risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 1456 c.c. e fatto salvo il risarcimento del danno.

23.2 Fermo restando il divieto di cessione del contratto di subappalto, le operazioni di cessioni, affitto di azienda o di ramo di azienda, gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al soggetto affidatario del Contratto hanno effetto nei riguardi della Committente soltanto nell'ipotesi in cui il cessionario, ovvero il soggetto risultante dalle avvenute operazioni di trasformazione, fusione o scissione abbia proceduto alla comunicazione del possesso dei requisiti di idoneità morale – compresa l'inesistenza di cause ostative alla stipula, ai sensi della disciplina in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso – e di quelli di natura tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria adeguati all'esecuzione del Contratto. In ogni caso entro 30 (trenta) giorni

lavorativi successivi alla comunicazione, la Committente può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del Contratto di Subappalto, con effetti risolutivi della situazione in essere.

Art. 24. CCNL applicabile, costi di manodopera e materiali

24.1 Salvo quanto diversamente specificato, le spese di fornitura di materiali, manodopera, salari e contributi assicurativi sono tutte a carico del Subappaltatore, nella misura necessaria alla corretta esecuzione delle attività a regola d'arte.

24.2 Il Subappaltatore è tenuto ad osservare per l'assunzione della manodopera occorrente per l'espletamento del Subappalto le vigenti norme che disciplinano la domanda e l'offerta di lavoro. A tal fine il Subappaltatore si obbliga ad osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente Contratto il trattamento economico e normativo risultante dai contratti collettivi di lavoro nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, secondo quanto previsto agli artt. 119, comma 7, e 11, d.lgs. 36/2023. In particolare, in conformità a quanto disposto dall'art. 11 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. (ed anche eventualmente in deroga a quanto sopra), il Subappaltatore deve garantire le medesime tutele normative ed economiche e gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto Principale e dal contratto collettivo applicato dalla Committente e deve riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il Committente, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del Cliente Finale. La Committente si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti che riterrà opportuni per assicurarsi che da parte del Subappaltatore siano osservati tutti gli obblighi predetti e quelli che verranno successivamente sanciti.

24.3 Ai sensi dell'art. 90, comma IX, d.lgs. 81/2008 e s.m.i. il Subappaltatore è tenuto a fornire l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. Per i cantieri la cui entità presunta è superiore a duecento uomini-giorno e i cui lavori presentano i rischi di cui all'Allegato XI del d.lgs. 81/2008 s.m.i., il Subappaltatore/Subcontraente è altresì tenuto a fornire una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle

denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

24.4 Si intendono obbligazioni assunte dal Subappaltatore e compresi nel corrispettivo indicato nell'art. 27 che segue gli oneri per:

- a) l'impiego di tutte le macchine ed attrezzature occorrenti, compresi tutti gli oneri di consumo e manutenzione, nonché i relativi oneri di trasporto, andata e ritorno, dalla sede del Subappaltatore al cantiere della Committente;
- b) le prestazioni del personale specializzato e comunque in trasferta, compresi gli oneri retributivi, previdenziali ed assicurativi di legge. Con riferimento alle vigenti disposizioni di legge (art. 119, comma 7, D. Lgs. 36/2023), il Subappaltatore s'impegna a trasmettere alla Committente, entro e non oltre 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, Assicurativi ed Antinfortunistici, ed a trasmettere periodicamente copia dei versamenti retributivi, contributivi, previdenziali, assicurativi e di quelli dovuti agli organismi paritetici, nonché copia dei propri registri infortuni;
- c) il controllo costante della qualità dei lavori eseguiti, l'assistenza in cantiere, compresa la presenza continua di un tecnico-assistente e la sorveglianza della sede del Subappaltatore;
- d) l'adozione delle misure cautelative circa la prevenzione degli infortuni, secondo le normative vigenti in materia;
- e) la nomina del responsabile tecnico addetto ai lavori in cantiere e responsabile per la sicurezza, il cui nominativo sarà comunicato per lettera alla Committente prima dell'inizio delle attività stesse;
- f) la redazione del "Piano Operativo di Sicurezza" da presentare alla Committente entro e non oltre 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori, relativo alle lavorazioni del Subappaltatore;
- g) la disponibilità ad effettuare turni di lavoro notturno, prefestivi e se necessita festivi;
- h) la compilazione della documentazione contabile dei lavori e la consegna dei rapportini giornalieri delle lavorazioni eseguite;
- i) la compilazione e la piena responsabilità di tutta la documentazione relativa alla corretta installazione che la Committente riterrà necessaria;
- j) la fornitura a piè d'opera di tutti i materiali, delle migliori qualità ed esenti da ogni difetto, necessari all'esecuzione dei lavori;

k) l'esecuzione dei lavori nel pieno rispetto del Crono-programma, che potrà aver luogo anche in più fasi differite nel tempo;

l) quant'altro necessario per consegnare i lavori finiti a perfetta regola d'arte.

24.5 Il Subappaltatore prende atto e dichiara che la necessità di un eventuale maggior impiego, rispetto alle proprie stime e previsioni formulate all'atto dell'offerta, di maestranze, mezzi d'opera, materiali, prodotti e quant'altro, non costituirà motivo di esonero, neppure parziale, dalle obbligazioni contrattualmente assunte, ovvero fondamento per richieste di maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti.

24.6 Nel caso di fornitura di materiale (ivi incluse apparecchiature) al Subappaltatore da parte della Committente (anche in qualità di eventuale custode per conto del Cliente finale):

- a) delle varie consegne di materiali e/o apparecchiature verranno redatte bolle di consegna firmate da un rappresentante della Committente. Durante la giacenza dei materiali e delle apparecchiature il Subappaltatore dovrà curarne la custodia e la buona conservazione e risponderà in qualità di depositario a tutti gli effetti di legge; assumerà a proprio carico ogni rischio inerente, impegnandosi a risarcire alla Committente i danni eventualmente subiti dai materiali e dalle apparecchiature o dalla loro manomissione, nonché i danni da perdita, furto o smarrimento;
- b) dopo l'avvenuta consegna dei materiali e/o delle apparecchiature il Subappaltatore non potrà sollevare eccezioni né riserve in merito ad essi, né dar luogo a contestazioni. La Committente resta sollevata e indenne da qualsiasi danno derivante da eventuali mancanze del quantitativo dei materiali o da avarie di essi comunque e per qualsiasi causa prodotte fino all'ultimazione dei lavori. A tal fine il Subappaltatore dovrà provvedere ad assicurare con adeguati massimali il materiale ricevuto in consegna, esibendo alla Committente copia della polizza assicurativa entro 30 (trenta) giorni dalla firma del Contratto di Subappalto;
- c) a lavoro ultimato il Subappaltatore dovrà restituire tutti i materiali non impiegati; detto scarico dovrà figurare da bollette di restituzione. I materiali di fornitura sia del Cliente finale sia di PROGRESS RAIL SIGNALING che risulteranno mancanti, verranno addebitati al Subappaltatore in base ai prezzi di acquisto se di magazzino del Cliente finale, o se prodotti dalla Committente ai costi di produzione, aumentati in entrambi i casi del 15% (quindici per cento) per Spese Generali.

24.7 Tutti i materiali impiegati dal Subappaltatore devono essere delle migliori qualità ed esenti da ogni difetto e soddisfare tutti i requisiti indicati in Contratto. Nessun materiale può essere impiegato se non sia stato preventivamente accettato dalla Committente: quando la Committente abbia rifiutato

il materiale come non idoneo all'impiego, il Subappaltatore dovrà sostituirlo con altro che dovrà corrispondere alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese dello stesso Subappaltatore. Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Committente, il Subappaltatore resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

24.8 Il Subappaltatore non potrà stipulare con terze imprese fornitrici contratti nei quali sia inserita una clausola di riservato dominio del materiale impiegato (fornito) fino a pagamento della fornitura. La conclusione di detti contratti costituirà motivo sufficiente per la risoluzione *ipso iure* del Contratto e legittimerà PROGRESS RAIL SIGNALING a corrispondere direttamente alle ditte fornitrici titolari della riservata proprietà gli importi ad esse dovuti dal Subappaltatore, decurtando i corrispondenti importi dalle somme a qualunque titolo dovute al Subappaltatore stesso.

Art. 25. Varianti

25.1 Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1659 e ss. c.c., le eventuali variazioni al Subappalto potranno essere apportate dal Subappaltatore solo previa autorizzazione scritta da parte della Committente. Nel caso in cui il Subappaltatore abbia dato esecuzione a variazioni o addizioni senza preventiva autorizzazione scritta, potrà essere ordinata al Subappaltatore la rimessa in pristino a sua cura e spese. Qualora le variazioni apportate dal Subappaltatore risultino in sede di collaudo indispensabili per l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, la Committente può disporre la conservazione pagandone l'importo in base ai prezzi fissati in Contratto.

25.2 In ogni caso il Committente può apportare variazioni, sia in aumento sia in diminuzione, al Subappalto, purché il loro ammontare non superi il sesto del prezzo convenuto. Nel caso di variazioni in aumento, si stabilisce, ove occorra, un nuovo termine per l'ultimazione delle attività affidate.

25.3 È in ogni caso facoltà della Committente disporre che il Subappaltatore esegua lavori in misura inferiore a quanto previsto dal Contratto, senza che nulla spetti al Subappaltatore a titolo di indennizzo o risarcimento.

Art. 26. Responsabilità del Subappaltatore

26.1 Fermo restando quanto previsto dall'art. 1670 c.c., il Subappaltatore assume ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni (ivi incluse perdite, furti o smarrimenti) causate alla Committente e/o a terzi, e/o per reclami, azioni, rivendicazioni da chicchessia avanzati, comunque connessi ed in relazione alle attività affidategli. Il Subappaltatore è, infatti, l'unico responsabile dell'esecuzione delle attività ad esso appaltate e della loro manutenzione e riparazione, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento del subappalto.

26.2 La responsabilità del Subappaltatore per eventuali danni è esclusa solo se sia provato che i danni medesimi dipendono da cause imputabili alla Committente, permanendo in ogni caso sotto la sua responsabilità l'obbligo di prevedere ed usare tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni provocati da qualsiasi evento, anche atmosferico, anche a cantiere chiuso. Il Subappaltatore dovrà essere in grado in ogni circostanza di provare di avere adottato ogni cautela necessaria per evitare l'evento dannoso.

CAPO II Contabilità

Art. 27. Determinazione del corrispettivo

27.1 Il corrispettivo per le prestazioni oggetto del Subappalto è stabilito dal Contratto. In mancanza di indicazioni specifiche ivi previste nel Contratto, il corrispettivo si intende a corpo e con applicazione delle tariffe del Cliente finale come da questi applicate alla Committente.

27.2 I prezzi corrisposti terranno conto del **costo della sicurezza** necessario per provvedere agli adempimenti in materia di sicurezza, come previsto nella vigente normativa in materia (d.lgs. 81/2008 e s.m.i.). La Committente corrisponderà al Subappaltatore gli oneri della sicurezza e della manodopera relativi alle prestazioni affidate in subappalto senza alcun ribasso, così come previsto dall'art. 119, comma 12 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.

27.3 Qualora la Committente si trovi costretta ad eseguire direttamente o indirettamente (per il tramite di impresa terza) parte delle lavorazioni subappaltate, l'importo pattuito verrà ridotto, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito da PROGRESS RAIL SIGNALING.

27.4 Nel prezzo vengono incluse tutte le spese derivanti al Subappaltatore per l'osservanza degli obblighi di cui al Contratto, nessuno escluso, e di quanto altro necessario a dare i lavori compiuti a regola d'arte. Nessun costo aggiuntivo è pertanto riconosciuto al Subappaltatore, fatto salvo il caso in cui il Cliente finale ne riconosca il pagamento.

Art. 28. Revisione del prezzo

28.1 I prezzi pattuiti restano **fissi ed invariabili** per tutta la durata del subappalto e non verranno, quindi, assoggettati a revisione prezzi alcuna, con espressa rinuncia da parte del Subappaltatore al disposto di cui all'art. 1664 c.c., in quanto i prezzi concordati già compensano eventuali aumenti dei costi, dei materiali e della manodopera.

28.2 Nel caso di Contratto relativo a servizi o forniture, qualora dovessero essere applicate le voci di tariffa, queste ultime vengono aggiornate con cadenza annuale prendendo a base l'indice ISTAT dei prezzi al consumo di ciascun anno solare.

28.3 In deroga a quanto previsto dall'art. 28.1 che precede, le Parti convengono che in caso di varianti in corso d'opera in conformità agli artt. 36, 37 e 38 delle Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di lavori delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane approvate dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. nella seduta del 22 marzo 2017 (sempre che queste ultime dovessero essere applicabili al Contratto Principale), se la somma algebrica dell'ammontare di tali varianti, come risultanti da perizia differenziale, determina una riduzione o un aumento dell'importo contrattuale, tale riduzione o aumento sarà applicato (in percentuale) all'importo corrisposto al Subappaltatore.

28.3**bis** Ferma restando l'invariabilità dei prezzi di cui al comma 1, qualora nel Contratto Principale sia prevista una revisione prezzi, il Subappaltatore prende atto e accetta che la revisione dei prezzi del Subappalto/Subcontratto segua la disciplina dettata nel Contratto Principale.

Nessuna pretesa di maggiori compensi e/o di revisione dell'importo contrattuale potrà essere avanzata dal Subappaltatore a carico di PRS, anche laddove il Cliente Finale provveda al pagamento diretto del Subappaltatore.

PRS sarà tenuta a corrispondere al Subappaltatore, in aumento rispetto ai prezzi concordati e mantenendo lo sconto offerto dal subappaltatore, soltanto l'importo che dovesse essere riconosciuto dal Cliente Finale sulle prestazioni oggetto di subappalto. Resta a carico del subappaltatore, (nel caso non si proceda d'ufficio da parte del Cliente Finale) la presentazione di istanza di compensazione; essa dovrà essere chiara, sintetica, puntuale ed autosufficiente, tale da permettere a PRS di verificarne agilmente i contenuti e di inoltrarla al Cliente Finale senza necessità di attività ulteriore.

Il Subappaltatore è reso altresì edotto che il Cliente Finale potrà unilateralmente disporre la riduzione del prezzo dei singoli materiali da costruzione, dichiarando quindi di accettare sin d'ora tale eventualità senza riserve e/o eccezioni nei confronti di PRS.

Art. 29. Modalità di pagamento

29.1 Salvo il caso di pagamento diretto da parte del Cliente Finale nelle ipotesi e secondo le modalità di cui al D. Lgs. 36/2023, al Subappaltatore saranno corrisposti i pagamenti ad incasso avvenuto da parte di PROGRESS RAIL SIGNALING di ogni corrispondente Stato di Avanzamento da parte del Cliente Finale, previa presentazione di regolare fattura, verifica dell'attività svolta nel periodo e consegna di tutta la documentazione amministrativa richiesta da PROGRESS RAIL SIGNALING, così come previsto dai successivi articoli: ai fini del pagamento verranno, pertanto, compilati a cura del Subappaltatore gli Stati di Avanzamento da sottoscrivere da entrambe le Parti, in contraddittorio e con documentazione comprovante lo stato avanzamento.

29.2 La fatturazione dei lavori e delle prestazioni effettuate dal Subappaltatore avrà luogo con l'emissione dei predetti Stati di Avanzamento. L'importo della fattura sarà quello dello Stato di Avanzamento, da corrispondere al netto delle eventuali trattenute a garanzia di cui al successivo Art. 32.

29.3 Non può essere emessa fattura da parte del Subappaltatore prima della relativa autorizzazione (da parte del Committente), la quale potrà essere rilasciata solo dopo la verifica ed approvazione dello Stato di Avanzamento da parte di PROGRESS RAIL SIGNALING: tale verifica ed approvazione avverrà entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla presentazione dello Stato di Avanzamento. Le fatture relative ai pagamenti potranno essere emesse dal Subappaltatore a seguito della constatazione, con esito positivo, della contabilità reale mensile delle prestazioni eseguite.

29.4 Tutte le fatture dovranno essere emesse secondo le vigenti disposizioni in materia di I.V.A. e dovranno riportare:

- a) i riferimenti del Contratto di Subappalto e/o del Contratto principale secondo le esigenze della Committente e del Cliente finale;
- b) il Codice Identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, il Codice unico di Progetto (CUP) comunicato dal Cliente finale.

29.5 Fermo restando quanto sopra e previo adempimento da parte del Subappaltatore degli obblighi di cui gli artt. 30, 31, 31**bis** e 32 che seguono, i pagamenti avverranno, previa presentazione di regolare fattura del Subappaltatore, e saranno eseguiti **entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'avvenuto incasso da parte PROGRESS RAIL SIGNALING della fattura relativa al corrispondente SAL (da parte del Cliente Finale)**. Resta inteso che **il pagamento potrà essere sospeso in caso di sospensione dei pagamenti da parte del Cliente Finale**, tale condizioni permarrà fino a quando non siano effettivamente incassati i corrispettivi da parte di PROGRESS RAIL SIGNALING.

29.6 Entro 10 (dieci) giorni dall'avvenuto pagamento delle fatture da parte di PROGRESS RAIL SIGNALING, il Subappaltatore si impegna a trasmettere alla Committente, che provvederà all'invio al Cliente finale, copia delle fatture quietanzate. In mancanza dell'ottemperanza a detta previsione la Committente sospenderà i pagamenti successivi.

29.7 Rimane inteso che il Committente potrà sospendere in ogni tempo il pagamento del corrispettivo a favore del Subappaltatore in ogni ipotesi di inadempimento da parte di quest'ultimo delle prescrizioni ed obblighi previsti a suo carico dal Contratto: ciò sino a quando lo stesso Subappaltatore non vi abbia posto rimedio e salvo eventuali trattenute a titolo di risarcimento del danno conseguente all'inadempimento. Anche ai sensi del disposto dell'art. 1462 c.c., in caso di sospensione dei pagamenti da parte del Committente, è illegittima ogni sospensione dell'esecuzione delle attività da parte del Subappaltatore; se questi sospende l'adempimento dei suoi obblighi contrattuali, la Committente ha diritto al risarcimento del danno e di far eseguire il Contratto da altra ditta con spese a carico del Subappaltatore inadempiente. Resta salva la facoltà della Committente di procedere alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. Il Committente avrà, altresì, il diritto a procedere all'incameramento della cauzione e all'applicazione delle penali, salvo il risarcimento del maggior danno subito.

29.8 In ottemperanza al disposto di cui al II comma dell'art. 1666 c.c., l'eseguito pagamento di una o più prestazioni al Subappaltatore non costituisce accettazione delle stesse e dei materiali impiegati.

29.9 In caso di subappalto di lavori, rimane in facoltà della Committente effettuare a fine lavori ed entro 30 (trenta) giorni lavorativi dallo scadere del termine prescritto per l'effettuazione del collaudo finale, la verifica della contabilità in base ai risultati del collaudo tecnico-amministrativo da parte del Cliente finale e di apportare eventuali modifiche alla contabilità finale dei lavori subappaltati.

29.10 In caso di subappalto di servizi e/o forniture, rimane facoltà della Committente effettuare a fine prestazioni, ed entro 30 (trenta) giorni lavorativi dallo scadere del termine prescritto per l'effettuazione della verifica di conformità, la verifica della contabilità in base ai risultati della verifica di conformità da parte del Cliente finale e di apportare eventuali modifiche alla contabilità finale dei servizi e/o delle forniture subappaltati/e.

29.11 Il pagamento dell'ultima rata, qualunque sia l'ammontare verrà effettuato: *i)* nel caso di subappalto di lavori, previo collaudo positivo dei lavori oggetto del Contratto Principale da parte del Cliente finale; *ii)* nel caso di subappalto di servizi e/o forniture, previa verifica di conformità positiva dei servizi e/o delle forniture oggetto del Contratto Principale da parte del Cliente finale. In difetto, gli acconti dovranno essere restituiti.

29.12 La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'esistenza o all'accensione delle polizze assicurative e alla corretta esecuzione di tutti gli adempimenti in materia di lavoro, sicurezza sul lavoro, ambiente e prevenzione alle infiltrazioni mafiose.

29.13 In caso di ingiustificato mancato o ritardato pagamento, totale o parziale, il Subappaltatore avrà diritto a percepire sulla somma in sospeso la corresponsione di un interesse di mora pari al saggio d'interesse previsto dall'art. 5 del D.lgs. n. 231/2002. Resta inteso che la sospensione dei pagamenti per una delle previsioni delle CG e del Contratto ha effetto interruttivo sulla decorrenza degli interessi moratori.

Art. 30. Tracciabilità dei flussi

30.1 In adempimento a quanto previsto dai commi 9 e *9bis*, art. 3 Legge 136/2010 e s.m.i., le Parti si impegnano ad adempiere, a pena di nullità assoluta del Contratto di Subappalto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge ivi inclusi gli obblighi derivanti dalla

deliberazione CIPE 28 gennaio 2015 n. 15, recante "Linee Guida per il monitoraggio finanziario delle Grandi Opere (MGO), articolo 36 del D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014", pubblicata in Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2015, n. 155 e s.m.i. in caso di applicazione della stessa al Contratto principale con il Cliente finale. A tal fine:

- a) i pagamenti saranno eseguiti mediante bonifico bancario o, ove contemplato in Contratto, altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità, riportante il Codice di Identificazione Gara (CIG) e, ove previsto dalla legge, il Codice Unico di Progetto (CUP);
- b) il Subappaltatore si impegna ad utilizzare per la ricezione del pagamento un **conto corrente bancario o postale dedicato**, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, i cui estremi identificativi, insieme alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, siano stati comunicati alla stazione appaltante entro 7 (sette) giorni dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Il Subappaltatore si impegna altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

30.2 Ai sensi e agli effetti di cui al comma 8 dell'art. 3, Legge 136/2010 s.m.i., le Parti, qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 Legge 136/2010, si impegnano a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

30.3 Le Parti prendono atto che la violazione degli obblighi previsti dall'art. 3 Legge 136/2010 determina la risoluzione di diritto del contratto, così come sancito dal comma 9 *bis* Legge 136/2010.

Art. 31. Regolarità contributiva ed assicurativa

31.1 I pagamenti sono subordinati all'avvenuta esibizione e regolarità del DURC, attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, in vigore, nonché di ogni altra documentazione (per es. copie quietanzate degli F24, EMENS) necessaria a fini di legge o per esigenze della Committente. In difetto di tale documentazione o in caso di sua inidoneità rispetto alle indicazioni/istruzioni impartite da PROGRESS RAIL SIGNALING e/o alle indicazioni fornite dalle autorità competenti in materia, così come in caso di comunicazione di irregolarità riscontrata da parte

del Committente e/o del Cliente Finale, il pagamento di ogni corrispettivo dovuto verrà sospeso, senza maturazione di interessi, sino all'avvenuto adempimento di quanto sopra da parte del Subappaltatore e sarà posto a garanzia dell'adempimento stesso.

31.2 Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di regolarità contributiva e fiscale, resta inteso che ai fini del pagamento dei corrispettivi il Subappaltatore è altresì e comunque tenuto a trasmettere alla Committente, a sua semplice richiesta, ogni altra idonea documentazione (conforme cioè alle prescrizioni normative, alle precisazioni delle autorità competenti e/o alle istruzioni della Committente) atta a dimostrare l'avvenuto pagamento dei trattamenti retributivi/contributivi del proprio personale, e in corso di validità, pena la sospensione dei pagamenti. Pertanto, al fine dei pagamenti, il Subappaltatore deve fornire, per il periodo di competenza cui si riferiscono le prestazioni:

- a) le copie del DURC;
- b) le copie del DURF;
- c) la dichiarazione ai sensi del d.P.R. 445/200 in base alla quale i dipendenti impiegati nel Subappalto sono stati regolarmente pagati, con l'attestazione degli stipendi, tributi e contributi dei dipendenti, nonché inserendo anche l'elenco nominativo degli stessi (cfr. art. 31**bis**, Responsabilità fiscale).

In difetto della predetta documentazione i pagamenti verranno sospesi fino a regolarizzazione da parte del Subappaltatore.

31.3 In ogni caso PROGRESS RAIL SIGNALING si riserva la facoltà di:

- a) sostituirsi al Subappaltatore inadempiente agli obblighi retributivi, previdenziali ed assicurativi, anche pagando le somme dovute agli Istituti previdenziali ed assicurativi fino alla concorrenza degli importi maturati dal Subappaltatore in esecuzione del presente Contratto;
- b) risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in caso di insolvenza, anche parziale, da parte del Subappaltatore nel pagamento degli obblighi assicurativi e previdenziali, nonché delle retribuzioni ai lavoratori impiegati nell'esecuzione dei lavori subappaltati, fatto salvo il diritto a trattenere la garanzia di cui al presente Contratto;
- c) risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in caso di perdurante mancata consegna della documentazione amministrativa richiesta per il pagamento dei corrispettivi.

Art. 31 bis. Responsabilità fiscale

31bis.1 Il Subappaltatore è tenuto a fornire la documentazione attestante che i versamenti fiscali scaduti alla data del pagamento del corrispettivo sono stati da Egli correttamente eseguiti.

31bis.2 In assenza della citata documentazione PROGRESS RAIL SIGNALING potrà sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al Subappaltatore/Subcontraente fino alla esibizione della stessa.

31bis.4.1 Ai sensi dell'art. 4, comma 5, decreto legge 26 ottobre 2019, n° 124 e s.m.i., in tema di ritenute IRPEF sul lavoro dipendente e assimilato, comprese addizionali regionali e comunali, relative alle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati alla ditta appaltatrice e alle eventuali ditte sub-appaltatrici, il Subappaltatore si impegna a consegnare mensilmente all'appaltatore la certificazione resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate (cd, DURF) da cui risulti la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2 dell'art. 4 del D.L. 124/2019, i seguenti requisiti:

- a) che è in attività da almeno tre anni, in regola con gli obblighi dichiarativi e che ha eseguito, nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- b) che non ha iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'IRAP, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento sono scaduti e sono ancora dovuti pagamenti o non sono in essere provvedimenti di sospensione.

In caso di inadempimento di quanto previsto dal comma precedente (o qualora non ricorrano le condizioni per l'emissione del DURF), il Subappaltatore dovrà produrre al Committente, ed alla stazione appaltante, entro 5 giorni dalla data di scadenza del versamento quanto previsto dall'art. 4, commi 1 e 2, decreto legge 26 ottobre 2019, n° 124 e s.m.i., in particolare:

1. copia delle deleghe F24 relativi al versamento delle ritenute trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio;
2. un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale

prestazione ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal Committente.

In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai commi precedenti o, comunque, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 4, comma 3, decreto legge 26 ottobre 2019, n° 124 e s.m.i., PROGRESS RAIL SIGNALING procederà a sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dal Subappaltatore nei limiti indicati dalle norme di legge richiamate. Il Subappaltatore resterà esclusivamente responsabile per la corretta determinazione delle ritenute, per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il versamento, senza possibilità di compensazione.

Art. 32. Fidejussione e ritenute a garanzia

32.1 Fatto salvo che non sia altrimenti previsto nel Contratto entro e non oltre 5 (cinque) giorni successivi alla sua sottoscrizione, il Subappaltatore è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria infruttifera a favore della Committente pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale tramite polizza bancaria o assicurativa di pari importo, alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da parte del Cliente Finale.

La garanzia fidejussoria deve prevedere espressamente:

- a) **la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;**
- b) **la rinuncia all'eccezione di cui al II comma dell'art. 1957 c.c.;**
- c) **l'escussione a prima richiesta**, cioè l'operatività della garanzia entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Committente PROGRESS RAIL SIGNALING.

32.2 La garanzia fidejussoria di cui sopra potrà essere sostituita, previa espressa autorizzazione scritta di PROGRESS RAIL SIGNALING, con **trattenute a garanzia** infruttifere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo in occasione di ciascuna pagamento sull'avanzamento dei lavori.

32.3 La garanzia fidejussoria di cui al I° comma del presente articolo e le trattenute a garanzia di cui al II° comma del presente articolo vengono richieste al Subappaltatore a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento del Contratto nel suo complesso e degli obblighi accessori della rispettiva posizione debitoria (ad es. penali) e del rimborso delle spese ex art. 1942 c.c., nonché della stretta osservanza di tutte le obbligazioni di natura salariale, previdenziale, contributiva ed infortunistica prevista dalla vigente legislazione, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli

obblighi contrattuali, del rimborso delle somme che la Committente dovesse pagare in più rispetto ai corrispettivi contrattuali per inadempienza del Subappaltatore e del rimborso delle somme pagate in più al Subappaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Subappaltatore. Il deposito cauzionale (sotto forma di trattenute a garanzia o di polizza fidejussoria) viene, inoltre, richiesto a copertura della risoluzione del Contratto per causa imputabile al Subappaltatore, fatto salvo il diritto della Committente al risarcimento del maggior danno subito.

32.4 L'istituto di credito rilasciante la fidejussione dovrà essere di primaria importanza, autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria ex d.lgs. 385/1993, mentre la compagnia di assicurazione dovrà risultare tra quelle aderenti al Concordato Cauzione Credito ed in ogni caso il documento dovrà essere reso per atto a firma autenticata. L'istituto di credito o la compagnia di assicurazione dovrà essere di gradimento della Committente.

32.5 Il testo della fidejussione dovrà essere approvato dalla Committente e dovrà prevedere la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Committente, la non opponibilità del mancato pagamento degli eventuali supplementi di premio o commissione bancaria e quant'altro previsto dall'art. 32.1 a), b) e c).

32.6 La cauzione, se emessa come polizza assicurativa, dovrà essere consegnata alla Committente corredata di copia della quietanza di pagamento del premio.

32.7 La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Committente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente Contratto.

32.8 Previa verifica dell'effettivo adempimento di ogni obbligo e/o onere da parte del Subappaltatore, l'importo della polizza fidejussoria o delle eventuali ritenute sostitutive saranno svincolati entro 90 (novanta) giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o dal certificato di regolare esecuzione, a condizione che il Subappaltatore abbia ben adempiuto tutti gli obblighi previsti dal Contratto e non vi siano eventi dannosi a lui imputabili, sempreché al momento dello svincolo non sussistano contestazioni o controversie pendenti.

32.9 Il Subappaltatore non potrà pretendere lo svincolo della polizza fidejussoria o il pagamento delle trattenute sostitutive se non fornirà prova totale e definitiva dell'esatto adempimento degli obblighi retributivi e degli oneri di cui al Contratto, ivi compresi quelli retributivi, contributivi ed assicurativi posti a suo carico dalle leggi sulle assicurazioni obbligatorie. Pertanto, oltre che nelle ipotesi di esecuzione dei lavori non a perfetta regola d'arte o di violazione di uno o più degli obblighi contrattuali, anche in caso di inadempienza del Subappaltatore in ambito

retributivo/contributivo/assicurativo sarà facoltà della Committente trattenere la cauzione fidejussoria o le ritenute sostitutive ed incamerarle a titolo di danni ed indennizzi.

Art. 33. Cessione del credito

33.1 È vietata qualunque forma di cessione dei crediti derivanti dal Contratto, se non autorizzata espressamente dal Committente. In caso di inosservanza di tale divieto, il Committente avrà la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni eventualmente derivanti.

33.2 In caso di cessione del credito autorizzata, il cessionario del credito è tenuto ad indicare il CIG e ove obbligatorio anche il CUP e ad anticipare i pagamenti al Subappaltatore mediante bonifico bancario o postale o altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità, su conto corrente dedicato (ex Det. AVCP n. 10/2010, punto 2.3).

33.2**bis** Stante quanto disposto dall'art. 6 dell'Allegato II.14 d.lgs. 36/2023, in caso di cessione del credito autorizzata, la cessione dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificate alla Committente o, in caso di pagamento diretto del Cliente finale, all'amministrazione debitrice. Resta inteso che, fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

CAPO III

Gestione del Contratto

Art. 34. Responsabili dei lavori e gestori di contratto

34.1 Il Subappaltatore è tenuto a nominare prima dell'inizio dei lavori un proprio rappresentante e responsabile (il ("**Rappresentante**"), il quale dovrà essere reperibile in cantiere per tutta la durata dei lavori e rappresenterà a tutti gli effetti il Subappaltatore durante l'esecuzione del Subappalto.

34.2 La Committente nomina un proprio responsabile (il ("**Responsabile**") con funzioni di sorveglianza sull'esatta realizzazione delle opere subappaltate. Il Responsabile svolgerà le seguenti attività: controllare che l'esecuzione delle prestazioni avvenga a regola d'arte e in conformità al progetto e ai patti contrattuali; provvedere al riscontro contabile dell'esecuzione delle prestazioni; redigere gli Stati Avanzamento e il conto finale; assistere ai collaudi in corso d'opera e al collaudo finale.

Art. 35. Sorveglianza dei lavori

35.1 Il Subappaltatore deve attenersi alle disposizioni del Cliente Finale, nella persona del Direttore dei lavori o di altro suo Rappresentante ed a quelle del Responsabile, con ciò non intendendosi limitare le facoltà organizzative del Subappaltatore né le sue responsabilità, ovvero coinvolgere la Committente in compiti che non le competono.

35.2 La direzione dei lavori nei rapporti con il Cliente Finale spetterà unicamente a PROGRESS RAIL SIGNALING, per il tramite del Responsabile, la quale si riserva di impartire di volta in volta al Subappaltatore le necessarie disposizioni ed istruzioni per l'esecuzione dei lavori o altre che eventualmente venissero impartite dal Cliente finale.

Art. 36. Custodia del cantiere – Rischio di danni e perimento delle opere

36.1 Fino all'ultimazione delle attività affidategli, il Subappaltatore è tenuto a provvedere, sopportandone le relative spese ed i conseguenti oneri, alla custodia del cantiere. Ex art. 22 legge 646/1982, qualora la custodia venga effettuata attraverso l'opera di persone fisiche, queste

dovranno avere la qualifica di “guardie particolari giurate”. L’inosservanza di tale ultima prescrizione determinerà la facoltà del Committente di risoluzione del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., restando impregiudicato il diritto della Committente stessa al risarcimento dei danni.

36.2 Qualora per esigenze organizzative il servizio di custodia venisse svolto da un istituto di vigilanza o da personale della Committente, il Subappaltatore contribuirà alla spesa in proporzione all’entità del proprio cantiere.

36.3 Rimane, altresì, inteso che il Subappaltatore dovrà provvedere alla buona conservazione delle opere e lavori realizzati nell’ambito del Subappalto, sopportando il rischio di danni e del relativo perimento, sino al collaudo definitivo dell’Opera oggetto del Contratto Principale da parte del Cliente Finale (ossia, per es., sino alla data di approvazione del certificato di collaudo da parte del Cliente Finale).

36.3bis Il Subappaltatore si impegna a consegnare a PRS, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, un piano di approvvigionamento dei materiali e ad acquistare, a propria cura e spese, nel più breve tempo possibile dalla sottoscrizione del presente Contratto, tutti i materiali, i beni strumentali, le materie prime, e ogni altro bene e/o prodotto comunque necessario o funzionale all’esecuzione di tutte le prestazioni dedotte nel presente Contratto, nonché a custodirli. In caso di colpevole inadempimento alle tempistiche di approvvigionamento di cui al presente comma, sarà applicata al Subappaltatore una penale pari allo 0.5 (zero virgola cinque)% del valore contrattuale per ogni giorno di ritardo, con facoltà di risoluzione da parte della Committente al raggiungimento dell’importo complessivo pari al 20 (venti) %. Nel caso in cui, per qualunque ragione, l’esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente Contratto dovesse richiedere un quantitativo inferiore di materie prime e/o di uno qualunque dei beni sopra elencati, rispetto a quelli inizialmente prospettati, acquistati e custoditi a mente dei capoversi che precedono, nulla sarà riconosciuto al Subappaltatore, a qualsivoglia titolo, per i beni e/o le materie prime non impiegati.

Il Subappaltatore è reso altresì edotto che il Cliente Finale potrà unilateralmente disporre la riduzione del prezzo dei singoli materiali da costruzione, dichiarando quindi di accettare sin d’ora tale eventualità senza riserve e/o eccezioni nei confronti di PRS.

Nel caso in cui l’efficacia e/o la validità del Contratto Principale dovessero venir meno, per qualunque ragione, prima della sua completa esecuzione, nulla sarà dovuto al Subappaltatore per l’acquisto e/o la custodia dei beni, di cui al primo capoverso, rimasti inutilizzati, o a titolo risarcitorio e/o indennitario.

Art. 37. Accertamenti, verifiche e accesso per visite ispettive

37.1 Così come sancito dall'art. 1662 c.c., la Committente si riserva il diritto di effettuare nel corso dell'esecuzione del Contratto tutti i controlli che, a suo insindacabile giudizio, riterrà necessari per verificare il regolare andamento delle attività affidate, con conseguente diritto di chiedere l'immediato adeguamento dei lavori al progetto ed alle Specifiche Tecniche, alle regole e prescrizioni del Contratto e ai disegni esecutivi approvati dal Cliente Finale, qualora dovesse rilevare delle anomalie.

37.2 Al fine di cui sopra è facoltà della Committente accedere, con preavviso, al cantiere ed ai luoghi, ivi compresi i locali, nei quali il Subappaltatore svolge la propria attività al fine di controllare le modalità di realizzazione dei lavori, il loro stato di avanzamento e la loro esecuzione a regola d'arte, secondo le tempistiche definite. La facoltà di accesso potrà essere esercitata anche senza preavviso.

37.3 Le funzioni di controllo di cui sopra possono eventualmente essere esercitate anche dal Cliente finale, laddove questi ne faccia richiesta o ove ciò si renda necessario.

37.4 L'attività di controllo e verifica, di cui agli articoli precedenti, potrà comportare anche l'esecuzione di prove e verifiche sulle opere e lavori: in tal caso le relative spese saranno a carico del Subappaltatore e compresi nei prezzi pattuiti.

37.5 Fermo restando ogni altro diritto in capo al Committente, quest'ultimo si riserva la facoltà di fissare un congruo termine per l'eliminazione dei vizi o non-conformità riscontrate nel corso delle visite ispettive e/o per il recupero dell'eventuale ritardo del Subappaltatore (qualora l'avanzamento dei lavori non soddisfi il puntuale adempimento di quanto previsto nel Crono-programma).

37.6 L'elenco degli eventuali vizi o non-conformità riscontrati nel corso delle visite ispettive nella fase di ultimazione del Contratto verrà comunicato al Subappaltatore stesso, con invito ad eliminarli entro un breve termine prefissato al momento della redazione del verbale di ultimazione lavori restando comunque inteso che, l'accettazione definitiva delle opere, avverrà soltanto dopo il collaudo positivo effettuato da parte del Cliente Finale. Dalla comunicazione dell'eliminazione delle difformità o dei vizi, la Committente procederà a nuova verifica; qualora anche la seconda verifica riscontri difformità o vizi nella lavorazione, il Subappaltatore è tenuto ad accettare che il prezzo sia proporzionalmente diminuito del 5% (cinque per cento), salvo il risarcimento del danno arrecato al Committente.

37.7 Se le difformità o i vizi rilevati, già anche nel corso delle verifiche in corso di esecuzione del Subappalto, sono tali da rendere inadatta l'Opera alla sua destinazione, la Committente può risolvere il Contratto ai sensi dell'art- 1456 c.c.

37.8 Qualora il Subappaltatore, entro i termini fissati come sopra indicato, non provveda a sua cura e spese ad eliminare i vizi e non-conformità riscontrati e/o non recuperi i ritardi lamentati, o si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati, la Committente avrà il diritto di risolvere il Contratto a mente dell'art. 1456 c.c. e di far eseguire direttamente i lavori necessari o di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatore, fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni maggior danno.

37.9 Fatto salvo quanto disposto dall'Art. 41 e dall'Art. 42, in ogni caso di grave inadempimento del Subappaltatore resta intesa la facoltà della Committente di eseguire direttamente o indirettamente tutti o parte qualsiasi dei lavori subappaltati, senza che il Subappaltatore possa richiedere alcunché per danni o a qualsiasi titolo.

37.10 L'eventuale presa in consegna anticipata dell'opera da parte della Committente rispetto al termine di ultimazione o a quello di collaudo, non costituisce anticipata positiva verifica o accettazione dell'opera stessa.

Art. 38. Eccezioni, riserve, contestazioni

38.1 Qualora il Subappaltatore intendesse sollevare nei confronti della Committente eccezioni, riserve o contestazioni di qualsiasi natura e per qualsiasi ambito non escluso dalle CG, dal Contratto o dalla legge, a pena di decadenza egli dovrà trasmettere a PROGRESS RAIL SIGNALING una PEC entro e non oltre 20 (venti) giorni solari dalla data di ricevimento della comunicazione o dal verificarsi dell'evento che si intende contestare.

38.2 Le eccezioni/riserve/contestazioni avanzate con ritardo e/o senza l'osservanza delle modalità di cui al comma precedente verranno considerate a tutti gli effetti come decadute e mai esposte, con la conseguenza che i relativi diritti non potranno essere fatti valere dal Subappaltatore nei riguardi della Committente in alcuna sede.

38.3 A mente di quanto stabilito dall'art. 1462 c.c., anche nel caso di sue eccezioni/riserve/contestazioni, il Subappaltatore non potrà in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione delle sue attività ed, in generale, del Subappalto.

TITOLO 3. Accettazione dei lavori e garanzia

Art. 39. Ultimazione dei lavori e collaudo

39.1 All'ultimazione effettiva dei lavori verrà redatto da parte della Committente un apposito verbale in duplice copia sottoscritto anche dal Subappaltatore. Il predetto verbale non vale come collaudo e sarà seguito da esso. Qualora l'ultimazione dei lavori subappaltati coincida con quella generale dei lavori, il verbale di ultimazione dei lavori del Contratto Principale farà fede anche nel rapporto di subappalto.

39.2 Come disposto dall'art. 1665 c.c., al termine dei lavori, ma prima di ricevere la consegna, la Committente ha diritto di verificare (mediante c.d. verifica funzionale o tecnica) e di collaudare l'opera eseguita, personalmente o a mezzo di persona di sua fiducia.

39.3 L'Opera si intenderà approvata ed accettata all'esito positivo del collaudo definitivo, trascorsi 15 (quindici) giorni lavorativi, a seconda dei casi, dalla sottoscrizione del verbale di collaudo senza che sia pervenuta alcuna contestazione per iscritto da parte di PROGRESS RAIL SIGNALING o, se così previsto dal Contratto Principale, dalla data di approvazione del certificato di collaudo da parte del Cliente Finale.

39.4 Il collaudo verrà eseguito in contraddittorio tra le Parti, alla presenza dei rispettivi Responsabili di contratto.

39.5 Nel caso di esito negativo del collaudo, il Subappaltatore dovrà eliminare i difetti di funzionamento accertati, conseguenti ad installazione errata o cattiva o non conforme alle specifiche PROGRESS RAIL SIGNALING, entro e non oltre i successivi 20 (venti) giorni lavorativi. In tal caso il Subappaltatore darà comunicazione scritta alla Committente dell'avvenuta eliminazione dei difetti e il collaudo sarà ripetuto.

39.6 Nell'ipotesi in cui il secondo collaudo non abbia esito positivo entro al massimo 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data del primo esperimento funzionale (collaudo provvisorio), PROGRESS RAIL SIGNALING avrà la facoltà di eseguire direttamente i lavori necessari o di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatore, fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni maggior danno.

39.7 Entro i 30 (trenta) giorni lavorativi successivi all'esito positivo del collaudo il Responsabile di contratto PROGRESS RAIL SIGNALING redigerà e consegnerà al Subappaltatore il conto finale dei lavori, del cui saldo la Committente effettuerà il pagamento, salvo che non sussistano altri motivi che giustificano il mancato pagamento o il pagamento di un importo inferiore.

Art. 40. Garanzie

40.1 Il Subappaltatore garantisce che i lavori e le attività tutte oggetto del Subappalto saranno eseguite e realizzate a regola d'arte, secondo la miglior tecnica, in conformità alle Specifiche Tecniche e saranno prive di eventuali difetti, mancanza di qualità, inidoneità allo scopo e non conformità: in tale ultimo caso, il Subappaltatore si obbliga a manlevare PROGRESS RAIL SIGNALING da qualsiasi pretesa o richiesta di terzi che si ritenessero danneggiati dall'attività da esso svolta nell'esecuzione del Contratto e ad eseguire i necessari lavori di riparazione e completamento (come di seguito previsto) o, ove necessario, fornire la propria collaborazione per far sì che la Committente possa adempiere i propri obblighi di garanzia nei confronti del Cliente finale.

40.2 La garanzia di cui all'art. 40.1 che precede, avrà la durata di anni 2 (due), salvo il caso di una durata più lunga stabilita dal Contratto principale.

40.3 Il Subappaltatore è tenuto altresì a garantire il buon funzionamento delle opere eseguite e, ove del caso, del materiale oggetto di sua fornitura, per tutta la durata della garanzia per vizi e difetti prevista per l'Opera oggetto del Contratto Principale.

40.4 Le garanzie di cui agli artt. 40.1 e 40.3 che precedono decorreranno dal collaudo definitivo dell'Opera oggetto del Contratto Principale (ossia dalla data del verbale di consegna e accettazione finale delle opere da parte del Cliente Finale o, a seconda dei casi, dalla data di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione da parte dello stesso Cliente Finale). Per le parti riparate o sostituite il periodo di garanzia decorre dall'avvenuta riparazione o sostituzione.

40.5 Durante il periodo di validità della Garanzia, il Subappaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le non-conformità che si manifestino negli impianti e nelle opere oggetto del Subappalto per difetti e vizi ad esso addebitabili, ivi inclusi i difetti dei materiali o di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, manodopera, viaggi e trasferte del personale, ecc.), e fatto salvo

il risarcimento del danno causato dal Subappaltatore. È fatta salva in ogni caso la facoltà del Committente di procedere alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., laddove la difformità o i vizi rendano l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione.

40.6 Il Subappaltatore è altresì tenuto a svolgere, a propria cura e spese, ogni attività finalizzata alla buona conservazione delle opere eseguite e ad effettuare la manutenzione dovuta sino al collaudo definitivo.

40.7 Qualora il Subappaltatore non provveda all'eliminazione dei vizi e/o alle necessarie riparazioni entro il termine richiesto dalla Committente o dal Cliente finale, la Committente potrà provvedervi essa stessa o potrà avvalersi di un'impresa terza, riducendo il prezzo da corrispondere al Subappaltatore, oltre gli ulteriori costi che potranno essere detratti dal saldo dovuto. Nel caso in cui il Cliente Finale provveda, o abbia provveduto, al pagamento diretto del Subappaltatore, l'importo di cui al capoverso che precede sarà corrisposto dal Subappaltatore a PROGRESS RAIL SIGNALING entro 3 (tre) giorni dalla relativa richiesta, senza possibilità di avanzare eccezioni o contestazioni di sorta.

40.8 Fatti salvi gli obblighi in materia di manutenzione, di difformità e vizi dell'opera previsti dal Contratto Principale, obblighi che si intendono qui integralmente riportati, la Committente si rivarrà sul Subappaltatore per ogni vizio, difetto o difformità che il lavoro appaltato manifesterà e/o per il cattivo funzionamento del materiale utilizzato nell'esecuzione dei lavori. Resta salva la facoltà della Committente di agire in regresso nei confronti del Subappaltatore che non provveda tempestivamente ad eliminare i vizi e i difetti dell'opera, costringendo così la Committente a provvedere in suo luogo.

TITOLO 4. Scioglimento del contratto

Art. 41. Recesso unilaterale

41.1 La Committente ha facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione e qualunque sia lo stato di avanzamento dei lavori.

41.2 Il recesso deve essere comunicato al Subappaltatore mediante PEC e diviene automaticamente operativo dopo 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data del ricevimento, decorsi i quali la Committente prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo.

41.3 In ipotesi di recesso null'altro verrà riconosciuto al Subappaltatore se non il giusto compenso per i soli lavori eseguiti a regola d'arte fino a quel momento svolti e tutto quanto dovuto ex art. 1671 c.c.. È fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti (inclusivi del mancato guadagno) ove ne ricorrano i presupposti, nella misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare dei lavori non eseguiti, nonché la corresponsione del valore dei materiali utili eventualmente presenti in cantiere.

41.4 In caso di scioglimento anticipato il Subappaltatore si impegna a rispettare gli obblighi di garanzia sui propri prodotti e sulle proprie attività previsti per legge e per contratto nei confronti della Committente, secondo le modalità e le tempistiche stabilite nelle presenti CG. La dichiarazione di recesso, infatti, non ha alcuna efficacia sulle obbligazioni dirette ed indirette ed anche di garanzia comunque assunte dal Subappaltatore prima della perfezione della dichiarazione di recesso.

41.5 In seguito al recesso il Subappaltatore è obbligato ad effettuare la riconsegna dei lavori e l'immissione nel possesso dei cantieri alla data specificata dalla Committente nella lettera di comunicazione del recesso, senza ritardo alcuno e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Per ogni giorno di ritardo nell'adempiere alla presente richiesta, il Subappaltatore sarà tenuto a corrispondere al Committente una penale pari allo 0,5 (zero virgola cinque) % del valore complessivo del Contratto, fatto salvo il maggior danno.

Art. 42. Clausola risolutiva espressa

42.1 La Committente avrà diritto di risolvere anticipatamente il Contratto al verificarsi delle cause in esso previste, nonché in caso di grave inadempimento del Subappaltatore cui il medesimo non abbia posto rimedio a seguito di messa in mora o diffida ad adempiere della Committente, sempre che vi sia la possibilità di un rimedio e la violazione dell'obbligo non sia definitiva e irreparabile per la natura dell'obbligo stesso, nel qual caso la risoluzione anticipata avrà effetto immediato.

42.2 In caso di grave inadempimento o negligenza del Subappaltatore, tale da compromettere la buona esecuzione dell'attività affidata, prima di addivenire alla risoluzione del Contratto la Committente, mediante il suo Responsabile di Contratto, formula la contestazione degli addebiti al Subappaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni lavorativi per porvi rimedio. Scaduto il termine assegnato, il Responsabile, in contraddittorio col Subappaltatore, verificherà le attività di rimedio poste in essere da quest'ultimo. Qualora l'inadempimento permanga la Committente dichiarerà la risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1454 c.c.

42.3 In ogni caso, e ferme restando le facoltà di risoluzione contrattuale già previste in altri articoli delle presenti CG, il Committente avrà diritto di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora il Subappaltatore incorra anche in uno solo dei seguenti eventi:

- a. certificazione antimafia del Subappaltatore positiva (e cioè sfavorevole) ovvero contenente elementi rilevanti in materia di idoneità dell'impresa sotto il profilo antimafia;
- b. sospensione dell'esecuzione delle attività affidate al Subappaltatore, senza la preventiva autorizzazione del Committente e sempre che non ricorra una causa di Forza Maggiore;
- c. esecuzione non a perfetta regola d'arte delle attività subappaltate e, comunque, esecuzione non conforme alle Specifiche Tecniche, ai capitolati e alle normative tecniche;
- d. inadempimento da parte del Subappaltatore delle istruzioni impartite ai sensi dell'Art. 35 che precede;
- e. compromissione dell'esecuzione del Contratto Principale a causa della negligenza del Subappaltatore o dell'inadempimento agli obblighi e alle condizioni stipulate;
- f. affidamento in subappalto/subcontratto o a cottimo, in tutto o in parte, delle prestazioni oggetto del Contratto o cessione del Contratto stesso;
- g. frode o negligenza grave del Subappaltatore;
- g.bis sussistenza o sopravvenienza, a carico del Subappaltatore, delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del II Libro del D. Lgs. 36/2023;

- h. sentenza di condanna del Subappaltatore o dei soggetti che ricoprono al suo interno le cariche di cui all'art. 94, comma 3 del D. Lgs. 36/2023 passata in giudicato e/o loro condanna con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati tali da incidere sulla moralità professionale o per delitti finanziari, nonché per frodi nei riguardi di soggetti interessati ai lavori pubblici;
- i. l'inosservanza degli obblighi che la normativa vigente pone a carico del Subappaltatore in materia di ambiente e salute e sicurezza sul lavoro, qualunque ne sia la rilevanza;
- j. inadempimento del Subappaltatore agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 136/2008;
- k. mancata osservanza delle istruzioni impartite dalla Committente in merito alla trasmissione della documentazione amministrativa, nonché suo omesso o tardivo invio;
- l. mancata costituzione della garanzia fidejussoria;
- m. mancato pagamento dei premi assicurativi;
- n. mancata o ritardata esecuzione da parte del Subappaltatore di tutto o parte delle attività subappaltate entro il termine o i termini parziali o intermedi previsti in Contratto;
- o. accertato stato di insolvenza, anche non giudizialmente dichiarato;
- p. sottoposizione ad una o più misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011;
- q. cessione a terzi dell'azienda o del ramo di azienda adibito alla esecuzione delle prestazioni e/o alla produzione dei prodotti oggetto del presente Contratto;
- r. acquisizione del controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c. ad opera di imprese concorrenti della Committente;
- s. mancanza ab origine o revoca della certificazione di sistema di qualità del Subappaltatore;
- t. revoca dell'attestazione di qualificazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico gestito dall'osservatorio dei contratti pubblici;
- u. perdita delle capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale necessarie per l'esecuzione del Contratto;
- v. mutamento del socio di controllo del Subappaltatore che non sia gradito alla Committente PROGRESS RAIL SIGNALING;
- w. in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, scioglimento o mutamento della compagine soggettiva del raggruppamento a cui è stata affidata l'esecuzione del presente Contratto;
- x. violazione delle previsioni in materia di Codice Etico e responsabilità amministrativa;

- y. violazione di una o più norme contenute nel Codice Etico della società qui Committente o del Cliente Finale;
- ybis. Violazione del Protocollo di Legalità applicato, ove presente;
- z. mancata denuncia da parte del Subappaltatore all'autorità giudiziaria e/o agli organi di polizia giudiziaria di ogni eventuale tentativo di estorsione, concussione, illecita richiesta di denaro, prestazioni di altra utilità, atti intimidatori e ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti del Subappaltatore e/o dei suoi dipendenti, sia in fase di aggiudicazione sia in quella di esecuzione.

42.4 Il contratto si risolverà automaticamente e immediatamente nell'ipotesi in cui dalla documentazione antimafia assunta ex art. 82 e ss. del D.Lgs.159/2011 emergano informazioni interdittive a carico del Subappaltatore.

Il Subappaltatore si obbliga al rispetto delle prescrizioni di cui alla normativa antimafia. Viene previsto, in particolare:

- l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla stipula del Contratto abbiano dato esito interdittivo;
- che qualora, successivamente alla sottoscrizione dei Subcontratti, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'opera, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito interdittivo, l'Appaltatore dovrà risolvere i relativi Subcontratti immediatamente ed automaticamente mediante attivazione della sopraindicata clausola risolutiva espressa;
- l'obbligo del Subappaltatore di denunciare alla Prefettura ed all'A.G., dandone comunicazione al Committente e al Cliente Finale, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità, ovvero offerta di protezione che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, di un proprio rappresentante, agente o dipendente: il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.;
- l'obbligo del Subappaltatore di dare comunicazione tempestiva alla Prefettura ed all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualunque modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa;
- la facoltà della Committente di avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa Subappaltatrice e/o dei soggetti che ricoprono al suo interno le cariche di cui all'art. 94,

comma 3 del D. Lgs. 36/2023, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui all'art. 98, lett. g) e h) d.lgs. 36/2023;

- l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti - effettuata in base alle disposizioni previste dal D.Lgs. 36/2023 – alla preventiva acquisizione, da parte del Cliente Finale, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 90 e ss del D. Lgs. n. 159/2011 a carico del cessionario.

42.5 Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale del Committente da trasmettersi con lettera raccomandata a.r. e/o a mezzo PEC all'indirizzo del Subappaltatore.

42.6 Nel comunicare al Subappaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, la Committente dispone la redazione dello stato di consistenza delle attività già eseguite e l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal Responsabile di Contratto PROGRESS RAIL SIGNALING. Pertanto, la risoluzione obbliga il Subappaltatore ad effettuare immediatamente ed in ogni caso alla data specificata nella lettera raccomandata e/o nella PEC inviata dalla Committente la riconsegna dei lavori e la immissione in possesso dei cantieri nello stato di fatto o di diritto in cui si trovano senza poter opporre alcunché.

TITOLO 5. Risoluzione delle controversie

Art. 43. Transazione e conciliazione

43.1 Fermo restando quanto stabilito nella disciplina vigente in tema di contratti pubblici, nel caso di eventuali controversie insorte tra le Parti in relazione al Contratto o comunque ad esso connesse, ivi comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, le Parti si incontreranno per cercare di comporre amichevolmente la controversia, ciò entro 15 (quindici) giorni successivi alla data della richiesta a tale effetto. Ove entro 15 (quindici) giorni lavorativi successivi all'incontro le Parti non abbiano raggiunto un accordo, ovvero qualora siano trascorsi detti 15 (quindici) giorni lavorativi senza che alcuna riunione sia tenuta, ciascuna Parte potrà agire in giudizio secondo quanto qui di seguito previsto.

Art. 44. Foro competente

44.1 Salvo diversa previsione contrattuale, ogni controversia tra le Parti in relazione al Contratto o comunque ad esso connessa, ivi comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione sarà deferita alla competenza esclusiva del Tribunale di Pistoia. Rimane, per altro, inteso che in caso di giudizio promosso dal Cliente Finale nei confronti del Committente (il "**Giudizio Principale**") che abbia ad oggetto, anche in parte, il Subappalto e le attività del Subappaltatore, lo stesso Committente potrà convenire nel Giudizio Principale il Subappaltatore, ovunque esso si dovesse tenere in conformità a quanto previsto dal Contratto Principale.

TITOLO 6. Disposizioni finali

Art. 45. Interpretazione

45.1 Le rubriche degli articoli delle presenti Condizioni Generali e del Contratto sono indicati per sola convenienza espositiva e non incideranno nell'interpretazione del contenuto dei rispettivi articoli.

45.2 In caso di discordanza o contrasto fra disposizioni del presente documento si applicano le disposizioni più favorevoli per la Committente.

Art. 46. Correzioni e modificazioni

46.1 Le presenti CG potranno essere modificate o integrate al momento della sottoscrizione del Contratto ed esclusivamente per atto scritto recante la firma di entrambe le Parti, a pena di nullità.

Art. 47. Invalidità e nullità parziale

47.1 Qualora una o più clausole delle presenti CG dovessero risultare invalide o nulle, in tutto o in parte, il Contratto resterà valido e in nessun caso tale nullità, annullabilità o invalidità avrà effetto su altre clausole delle CG e del Contratto.

47.2 Le predette clausole risultate nulle, annullabili o invalide dovranno intendersi modificate nella misura e secondo il senso necessari affinché possano essere ritenute perfettamente valide ed efficaci dalla competente autorità giudiziaria e dovranno essere sostituite con disposizioni pienamente efficaci e valide, salvo che tali clausole nulle abbiano carattere essenziale.

Art. 48. Tolleranza

48.1 In nessun caso la tolleranza nei confronti di una violazione di quanto sancito con le presenti CG e/o il mancato esercizio di un diritto in esse previsto potrà essere considerata rinuncia o implicita modifica alle disposizioni di cui al presente documento.

Art. 49. Trattamento dei dati

49.1 Nell'ambito delle attività concernenti i dati personali oggetto di trattamento nel contesto delle attività previste dal Contratto, le Parti opereranno generalmente in qualità di "titolari del trattamento" autonomi ovvero di "responsabili del trattamento" nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016. I dati saranno utilizzati per le sole finalità di svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto di Subappalto/Subcontratto e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle stesse. Le parti, ciascuna per propria competenza, assicurano il rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento UE 679/2016, anche con riferimento alle misure di sicurezza.